ISTITUZIONI

DI

DRITTO PENALE

SULLE

LEGGI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Tutti gli esemplari, che non saranno muniti della firma dell' Autore, si avranno come contrafatti, a norma della legge. B. Augusto

ISTITUZIONI

DI

DRITTO PENALE

SULLE

LEGGI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DELL' AVVOCATO, E LETTORE
DI LEGGE IN NAPOLI

BERNARDINO AUGUSTO,

E DELL' AVVOCATO

DOMENICO CAROBELLI

LIBRO I. E II.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI R. MANZI
1833.

Pro Legibus potius quam pro Moenibus pugnare oportet.
Sine Legibus Civitas incolumis esse non potest, sine Moenibus potest.

ERAC. presso DIOG. LAER.

AL LETTORE.

O Causidico, grida un celebre Autore, io non ti vieto di entrare nel sagro Tempio di Temi. Ma ne hai tu le vesti? Che brami da questi libri, che volgi fra le mani, e che sono il sagro deposito de' sudori di tanti secoli? Vuoi leggerli, Vuoi interpetrarli? Sì, ma apprendesti la lingua, in cui essi sono scritti? Io non ti ragiono delle origini Greche, perciocchè pochi hanno il comodo di dissetars' in quei fonti. Della lingua del Lazio io ti parlo. Apprendesti tu il linguaggio de' Papiniani, dei Trebazj, degli Scevoli, degli Ofilj, de' Labeoni, che all' infinito si scostano dal parlare de' Retori, e dei Grammatici? Il coro intero de' Giureconsulti, e degli Imperatori, ti grida, Scire Leges? *Or a sapere la forza, e*

la potestà delle leggi penetrasti tu nella storia de' tempi, conoscesti i vecchi costumi, scorgesti qual ragione ebbero quegli statuti? Alla conoscenza della legge succede l'applicazione a' fatti, e questa non si cambia senza l'arte del ragionare, e la giusta critica. Di ogni giusta legge è fondamento quell' eterna ragione, che le scuole riconoscano sotto il nome di Dritto della Natura e delle Genti. Puoi tu conoscere una fabbrica ignorandone le basi? Vuoi tu nel Foro Criminale giudicare delle azioni degl' uomini? E sai tu come l'uomo sia formato, quanta influenza in ogni atto si abbiano le cagioni fisiche e le morali? Vuoi offendere, vuoi difendere? Ti è noto il valore delle passioni, e dove scusa, dove rigore merita il fallo. Finalmente tu, che alle soglie di questo Tempio t avvicini da qual cagione sei mosso i Ti guida quì l' interesse, o l' onore, il lucro, o la gloria, il bene altrui, o il tuo comodo? Non ti proibisco di cercare i tuoi vantaggi, ma non sieno questi l'effetto della ignoranza, e della cabala, e non sieno l' infame prezzo

delle ruine altrui, e della vergogna delle nazioni.

Alle autorevoli voci del Nood non sappiamo cosa rispondere. Col suo rossore risponderà il Causidico ignorante, se di rossore è capace. Risponderete voi, non con le parole, ma con le opere, animandovi a quelle fatiche, le quali lontani vi porteranno da simili tacce. La rettitudine delle vostre intenzioni, la pazienza ne' sudori, il non torcere il piè dal diritto camino, che vi guiderà all'apice della gloria, sarà l'opera di un'intelletto illustrato, di una volontà determinata al bene, come vostro sarà il guiderdone, che il mondo vi appresta. Per noi riserbiamo la lode che a se richiama, benchè debole, la cooperazione.

PREFAZIONE

Premio, e pena formano i due cardini, a' quali poggia ogni retto governo. Dimandato Socrate, al dire di Plutarco, qual si fosse la bene istituita società; rispose « *illa qua boni invitantur praemiis, injusti poenis arcentur.*

E 'l Coro nella Elittra del Tragico Sofocle doleasi così:

Et jura sacris constituta Legibus
Qui transgredi, aut convellere audent impie
Si morte digna plecterentur protinus
Non tanta scelerum utique colluvies foret.

Di ambi questi mezzi, che sono l' uno d' incitamento al bene operare, e l' altro d' impedimento al reato, diversa è la misura, come differenti ne' loro gradi sono la virtù e 'l vizio. In quanto alla prima vi ha delle virtù, le quali son lodevoli, ma non degne perciò di premio. Il vizio per l' opposto è sempre degno di pena. La virtù, ch' è adempimento della legge, può dall' uomo essere portata al di là di ciò, che il Dritto Civile prescrive, e ne nasce l' atto eroico. Ogni vizio per l' opposto è

una violazione della legge ; e quindi l' atto conterrà sempre in se delle brutture, benchè queste secondo i gradi dell' atto stesso scemino, o si avanzino. Onde ciò ben s' intenda rammentasi dividersi la giustizia, come Ugon Grozio (1). *De jure belli, et pacis*, *in espletrice* , *et attributrice* , ed i doveri in perfetti, ed in imperfetti. *Espletrice* giustizia è quella, mercè della quale adempiamo a ciò, che la legge ne impone, e'l dovere, cui da noi soddisfasi vien detto dovere *perfetto*. *Attributrice* si è quella giustizia, colla quale adempiamo alle obbligazioni di umanità e di beneficenza ec., e'l dovere da noi adempiuto chiamasi *imperfetto*, perchè ci viene dettato non dal dritto civile, ma dal dritto di natura, o dalla legge rivelata. L' adempiere alla giustizia *espletrice* costituisce il buon individuo nella società, ma non l' uomo di virtù, e quindi non richiama a se la lode, ed il premio. Il compiere gli atti di giustizia *attributrice* costituisce l' uomo virtuoso, e degno di lode. L' atto per meritar premio toccar debba, o il grado dell' Eroismo, o che siasi rivolto al bene del pubblico, o del Sovrano. Un' opera spettacolosa, o per lo sforzo di virtù impiegatovi dal suo autore, o per gli strepitosi effetti, che risultati ne sono, richiede pure, che spettacoloso sia il guiderdone: ed ecco la ragione de' premj pubblici,

---

(1) Lib. 1. cap. 1. § 8.

i quali furon sempre di sprone alle virtù magnanime. Roma ebbe una Repubblica di Eroi, perchè aveva un popolo di statue. Le venerande immagini accordate con avvedutezza ai benemeriti influivano fisicamente su i sensi degli abitanti, e specialmente su i giovani; in cui facilmente imprimonsi le azioni eroiche, e le loro eterne onorevoli ricompense.

Una simile distinzione non può aver luogo in quei vizj, che avendo meritata la indignazione de' Legislatori vengono sotto il nome di misfatti, delitti, e contravvenzioni. Tutti egualmente, come violazione della legge sono riputati degni di pena. La loro diversità consiste nel maggiore, o minore grado di reità in essi concorso, e dalle conseguenze, che ne risultarono. Tanto gli uni, quanto le altre si trovano ristrette in quel carme notissimo della ragion Criminale.

Quis? Quid? Ubi? Quibus Auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?

L' opera dell' Avvocato, e del Giudice consiste appunto nel calcolo di tutte queste circostanze, le quali, o accrescono, o diminuiscono l' orrore del reato e talvolta lo diminuiscono in modo che il reato più non si trova, dove più trista, ed orribile n' era l' apparenza. Le leggi per l' ordinario in questa materia sono certe. La difficoltà consiste nell' applicazione di esse a' casi; e quest' applicazione dipende da due principj, vale il dire dal cal-

colo delle cirsostanze , che hanno accompagnato il fatto, e dalle pruove, per mezzo delle quali il fatto stesso sia stato accertato.

Or noi nel trattare di questa importante materia divideremo le nostre cure in due libri. Nel 1.° ragioneremo del reato , e delle pene in generale esaminando il necessario rapporto , che il grado della pena aver debba col grado della reità. Nel II.° parleremo dei misfatti , e delitti, e della loro punizione.

Non incresca nel trattare del Dritto Criminale il prendere idea del dritto in generale e di tutta la giurisprudenza . perciocchè è malegevole di qualunque cosa conoscere una parte soltanto senz' aver nozioni delle altre , che le sono congiunte , e che con esse formano un tutto ; ed è improprio ignorare in che questa somigli ed in che differisca dalle sue compagne.

LIBRO I.

DEL REATO, E DELLE PENE IN GENERALE, E LORO APPLICAZIONE

CAPO I.

Disposizioni preliminari del dritto Criminale.

Fu scopo interessante dell' uomo abbandonare lo stato di natura, ed abbracciare quello di società. Nella unione naturale non ravvisavasi che circondato da disastri, e detrimenti, mitigati da scarsi vantaggi, che a bilanciarli con li primi venivan di gran lunga superati, anzichè annichiliti, e distrutti. A reprimere questo obbrobrioso stato, e conculcare quel dritto arbitrario, che prevaleva al regime della retta ragione, gli uomini si determinarono di viver lontano dalla naturale unione, che stato di confusione, e di violenza vien definito.

La natura dotò ogni uomo di mente, e di corpo, ma rese diverso l' uno dall' altro nelle forze tanto intellettuali, quanto corporali. Quindi è, che se a tutti avesse permesso di valersi delle forze proprie senza moderazione, e temperamento, l' umano genere dal-

la collisione delle forze stesse in breve rimasto sarebbe distrutto. Fra due, che di fisica forza han vanto il men forte rimarrebbe oppresso; e lo stesso dicasi di due, che fan pompa di avvedutezza d' ingegno. Dove poi venissero a gara chi prepondera di vigor di mente, ed altri, che per robustezza di membra fosse più insigne, il tempo, il luogo, le circostanze ec: renderebbero l' uno superiore all' altro. La forza dunque sarebbe allora la misura del dritto. Il debole potrebbe accusare d' ingiusta, e di parziale la natura. Il mondo sarebbe il teatro di una miserabile guerra, di cui figurarne dovremmo indifferente spettatore un' essere, ch' è forza supporre giusto, imparziale, pacifico, ed esente da qualunque de' vizj, che mirati in un uomo ci destan orrore.

Per non dar luogo a queste infelici, ed assurde scene volle l' Autore della natura, che ogni uomo delle facoltà, della mente, e del corpo valuto si fosse senza l' altrui danno. Questa è la legge fondamentale, la cui mercè il germe umano, che a fronte del Creatore forma una famiglia sola, si produce, e conservasi.

Questo Divin volere, da cui le forze di ciascuno vengono esercitate senza offesa degli altri uomini, forma il dritto della *natura*, e delle *genti*. Il diremo *dritto di natura*, in quanto con esso a tutti gli uomini si prescrive la norma di non rivolgere in detrimento altrui le proprie forze. Il chiameremo *dritto*

delle genti, in quanto si prescrive ad una nazione di non abusare delle proprie forze in danno dell' altra. Perchè questa distinzione ben s' intenda è da considerarsi, che nel parlar noi dello stato di natura intendiamo ragionare di uno stato, nel quale non siavi Re, non Magistrati, non leggi, ma il solo giudice Eterno, e la sola legge naturale, che fa sentirsi entro di noi. Tal è lo stato di una nazione in rapporto all' altra. Non vi ha un Giudice, che assolva, o condanni l' una, o l' altra. Non vi ha un codice scritto. Esse vivono fra loro nello stato naturale. Il Giudice è l' Eterno Fattore. La legge è quel dettame, che l' uomo sente entro se stesso. Lo stato naturale adunque, che nell' uomo è ipotetico, fra le nazioni è reale.

Il *dritto* appellato *di natura*, e *delle genti*, se si adatti alla civile società si dirà *dritto civile*. Il *dritto* dunque è la facoltà, che la legge ne concede di valerci delle forze, e delle facoltà naturali. In altro senso ancora *dritto* si dice il complesso delle leggi, e dei dritti di ciascuno, ond' è che tutto il corpo delle leggi di natura, delle genti, o delle città dicasi *dritto naturale*, *delle genti*, o *civile*.

La legge civile è il *temperamento* (o il freno) *apposto dalla società alle facoltà naturali di ogni uomo*. Il *dritto civile*, se abbiasi riguardo alla società intera dinota il *complesso*, e '*l sistema di tutte le leggi*, e se riguardasi ogn' individuo in particolare dinota

la *facoltà* di ogni uomo di valersi delle sue forze fra limiti dalla legge prescritti. La civile libertà dinota la *facoltà* di ognuno di esercitare i proprii dritti senza impedimento.

La civile società dinota un corpo morale composto di più membri. Altro dunque è il dritto di essa considerata come un corpo solo, altro è il dritto dei membri, che la compongono. Essa in rapporto alle altre nazioni vive col *dritto delle genti*, e nello stato di natura, secondo si è detto. I membri, che la compongono vivono tra loro col *dritto civile*, cioè con quelle regole, che la società impose a se stessa. La società è formata dalla volontà, dal consenso, e dalle forze di tutti coloro, che la compongono, e da questo consenso, e volontà deriva la Suprema Potestà, ossia il Sommo Impero, nella persona del Re, se trattasi di Monarchia, in quella del Senato, se di Aristocrazia si parli, nella concione popolare, se si ragiona della Democrazia. Il consenso, la volontà, o libera, o necessaria, fuvvi nella formazione degli Stati. In quelli già vecchi sono presunti.

Il Sommo Impero si esercita per mezzo dei Magistrati, i quali perciò sono a considerarsi come braccia della Potestà Suprema. I dritti dell' intero corpo morale rappresentato, o dal Re, o dal Senato, o dal Popolo, e quelli de' Magistrati, che ne sono i Ministri, chiamansi *Dritti pubblici*, e *leggi pubbliche* si appellano quelle, dalle quali tali dritti sono costituiti. *Dritto* (o ragione) *pub-*

blico per traslato si dice il complesso di queste pubbliche leggi, e pubblici dritti. *Leggi*, o *dritto privato* son quelle, che riguardono i dritti particolari, o le proprietà di ciascun individuo nel corpo sociale.

I dritti, che a ciascuno competono, sono interni o esterni, o a meglio dire personali, o reali. Della prima specie sono le ragioni di servirsi delle forze della mente, o del corpo nel modo designato dalle leggi. Della seconda sono le ragioni, su le cose, altrimenti dette dritti di proprietà.

Inutilmente le leggi determinarebbero i dritti, o sia imporrebbero il temperamento, e il modo alle naturali facoltà, se un tale temperamento non fosse costituito in guisa, che fosse vietato a ciascuno di eccederne i confini. La pena è quel mezzo, che persuade ad astenersi dall' eccesso, e soggetta al dolore chi nell' eccesso è caduto. L' ordine fisico consiste nel sicuro equilibrio delle forze, e del moto, il quale deriva dalla vicendevole resistenza de' corpi. Nel mondo morale la pena forma la resistenza dell' appetito, che impetuosamente romper vorrebbe i limiti dalla legge prefissi. Chiunque estende oltre a tali limiti le facoltà proprie, chiunque vulnera i dritti altrui incorre nella pena. Il dritto, che definisce i reati, ed applica le pene, e che insegna il modo da mandarle ad effetto chiamasi *Dritto Criminale.*

Questo *dritto* adunque abbraccia tutto il dritto pubblico, e privato, perciocchè è addet-

to alla conservazione, ed alla difesa delle ragioni pubbliche, e private, interne, ed esterne di ciascun uomo, e costituisce la pubblica tranquillità, e la sicurezza della società. Che valerà poi quello, che da noi dicesi *dritto Civile*? Questa denominazione contiene due sensi. Nell' ampio il nome di *dritto civile* compete anche al *dritto Criminale*, in quanto questo conserva, e difende i dritti sociali. Nel senso stretto per *dritto civile* s' intendano quelle leggi, che hanno una congiunzione più remota col dritto pubblico e riguardano le cose altrimenti dette proprietà.

CAPO II.

Del reato, e della pena, e della divisione dei reati.

Il reato è il valersi delle forze della mente, e del corpo, eccedendo i limiti della legge permessi. Perchè però questo eccesso rivolgesi in danno altrui, e così viensi ad offendere le facoltà, perciò sarebbe bene il definire il reato » la violazione del dritto altrui.» Può darsi, che taluno venga a questo violamento per caso, o per necessità, e senza la volontà di delinguere, ed allora non vi sarebbe reato, perchè mancherebbe l' animo. Dunque a costituire il reato chiedesi il pravo volere, il quale distinguendosi dalle leggi col nome di *dolo*, sarà forza definire il reato» la « dolosa violazione del dritto altrui. » Nel

reato cercasi perciò l' animo, e l' effetto. Senza l' animo, ossia il pravo volere, l' atto si dirà caso, o sventura. Senza l'effetto, perchè allora non è veracemente seguita la violazione del dritto altrui, la colpa si restringerà al pravo pensiere, o al tentativo del reato.

Qui vengono in contrasto fra loro due assiomi del dritto Romano, de' quali sarà bene discutere il senso. Il primo è contenuto in un rescritto dell' Imperadore Adriano rapportato dal Giureconsulto Callistrato (1) in questi sensi: *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: In maleficiis voluntas spectatur non exitus.* La parola *maleficium* vale lo stesso che reato, ond' è che sembra trovarsi da Adriano fondata la regola di bastar nei reati la sola volontà; e 'l Giureconsulto Paolo nel V. delle sentenze scrisse: (2) *Consilium unius cuiusque, non factum puniendum est.* Il secondo assioma è espresso dal Giureconsulto Ulpiano (3) con queste parole: *Cogitationis poenam nemo patitur*; e secondo ciò ad ammettersi il reato chiedesi l' effetto ancora.

Una tale discrepanza resta in varii modi conciliata. Primieramente vi ha de' reati, ne' quali per la insigne loro qualità anche il sem-

---

(1) *Leg. 14 D. ad legem Corneliam de Sicariis, et veneficiis.*
(2) *Leg. 5. D. de obbligationibus, et actionibus.*
(3) *Leg. 18 D. de Poenis.*

plice pensiero, non che il tentativo, costituisce reato, qual sarebbe quello di lesa Maestà, in cui *eadem severitate voluntatem sceleris, qua effectum jura puniri voluerunt*; (1) e qual sarebbe l' attentare contro alla religione del Sacro Tempio (2): onde sarebbe a dirsi aver Adriano ragionato appunto di questi reati privilegiati quando dichiarò punibile la sola volontà ancora. Di fatto egli fu interrogato in proposito della legge Cornelia *de Sicariis* di cui Paolo scrisse (3) *in lege Cornelia dolus pro facto accipitur*. È nel secondo luogo da notarsi che Adriano col rescrivere di osservarsi nei reati la volontà non l' esito, non volle già dire non esser l' esito ancor esso una circostanza essenziale, ma riputarsi la volontà un requisito, necessario cotanto, che senza di esso l' esito, ossia l' effetto, non avea valore alcuno. Resti dunque sicuro a costituire il reato richiedersi necessariamente il volere pravo, e l' effetto, nè trovasi ripugnanza frà due mentovati assiomi, giacchè secondo il suono stesso delle parole l' una non distrugge l' altro; e quando all' espressioni dell' Imperadore dar si volesse il più efficace senso, ei parlava di rea-

---

(1) *Leg.* 5 *in princ. cod. ad legem Juliam Majestatis.*

(2) *Leg.* 6. *in pri. cod. de his qui ad Ecclesiam confugiunt ec.*

(3) *Leg.* 7 *D. ad legem Corneliam ec.*

to, in cui per la insigne qualità il solo pensiere, o tentativo era degno di pena.

La pena è un danno, che la legge per mezzo de' suoi Ministri apporta a chiunque abbia violato con dolo il dritto altrui. Essa cade, o sulla vita, o su la libertà, o su l'onore, o su le sostanze del delinquente, i cui dritti in tal guisa vengono, o diminuiti, o cancellati in tutto. Puossi dunque filosoficamente definire la pena» perdita di un dritto pel dritto tolto ad altri. » Corrisponde questa idea a quella, che ne danno gli scrittori del dritto di natura, e delle genti, quando la definiscono *malum passionis inflictum a superiore ob malum actionis* (1).

Da questa definizione delle pene può ricavarsi quale debba essere la misura, e la proporzione di quest' ultima. Ciascuno tanto di dritto dee perdere quanto tolse al suo simile. La pena data con questa religiosa corrispondenza si disse dritto del *taglione*, nel latino» *Ius talionis* » voce che vale » *qualis ablatio alieni Juris, talis poena* » Essa è la più consentanea alla natura, e quindi la più usata presso le nazioni barbere, le quali men conoscono i raffinamenti introdotti dalla società. È da notarsi non essere da sprezzarsi raffinamenti simili; giacchè i barbari popoli, come la

---

(1) *Puffendorfio de jure naturae, et gent.* lib. 8. cap. 3. §. 4.

storia ne dimostra, per seguire troppo letteralmente, a dir così, i dettami di natura, errano ne' loro giudizj. Di fatto, mentre nel reato, giusta il già dimostrato, concorrer debbano insieme l' animo pravo, e l' effetto, essi esaminano l' effetto soltanto. Il ben giudicare degli atti umani, e 'l portare al giusto segno i dettami della natura, è delle sole nazioni, che fanno uso della filosofia, senza cui la umana ragione spesso, e dove men crede va ad inciampare.

Dichiarato qual sia il reato, e quale la pena è da passarsi alla divisione del primo. Questa divisione discende dalle nozioni del dritto già da noi date. Il dritto, o complesso delle leggi, è o *naturale*, o *delle genti*, o *civile*. Dunque il reato, ch' è un violamento delle leggi ancor esso, o è *naturale*, o *delle genti*, o *civile*. Il dritto civile, o è *pubblico*, o è *privato*. Pubblici, o privati egualmente sono i reati.

Noi non parleremo quì di quei reati, che riguardono il dritto di natura, e delle genti, restringendone a quelli, che riguardano il dritto civile, ne' quali per altro occorrerà talvolta di parlare de' reati, che riguardono il dritto di natura, i quali con quelli al dritto civile appartenenti talvolta si confondano.

Si è detto nel precedente Capo essere i dritti, o *interni*, o *esterni*, ossia *o personali* o *reali*, dove da noi per *interno*, e *personale* fu inteso tutto ciò, che riguarda la

persona degli uomini, e per *esterno e reale* s' intese quando riguarda le ragioni su le cose appellate proprietà. Questa divisione vale a formare la divisione de' reati. L' atto di un uomo, con cui si offende la persona del suo simile, chiamasi *reato pubblico*. Quello con cui offendonsi le loro proprietà dicesi *reato privato*. Alla prima specie del reato è da aggiungersi la offesa di persone, o di dritti pubblici. Il tutto diverrà chiaro per mezzo degli esempj.

L' omicidio, l' offesa ne' membri di un uomo, l' impedire in qualsivoglia modo la sua libertà, va nella linea de' pubblici reati, perchè offende i dritti altrui personali, ed interni. Il furto, la frode, ed altri reati di questa sorte, perchè toccano le proprietà dell' individuo, e così offendono i suoi dritti *reali*, ed *esterni*, vanno fra reati *privati*.

I pubblici reati possono aggravarsi nella bruttura, non solo per le circostanze, ma ancora in ragione della persona che viene offesa. L' omicidio, la percossa, un' offesa in vilipendio, può cangiarsi in sacrilegio. Il reato privato può divenire pubblico a causa del luogo, della materia ec. Il furto è reato privato, ma diviene pubblico, se si rubi cosa addetta ai Tempj Sacri, o al Sovrano. L' offeso allora non è un privato, ma il Tempio, ch'è di pubblica ragione, o il Re, che la persona del pubblico rappresenta. Una frode è pure privato reato, ma se questa si rivolga in dan-

no del pubblico *peculio*, allora reato pubblico addiventa.

È questa la generale divisione de' reati. Ve ne ha un altra più specifica, la quale meglio distingue i gradi di essi. I dritti si sono disopra distinti in *personali*, *e reali*, d'onde nasce la distinzione de' reati *pubblici e privati*. Or i reati personali si possano dividere in due classi, delle quali una si dirà *essenziale* l'altra *integrale*. Il dritto alla vita, ch' è proprio di ogni uomo è *essenziale*, perchè subito ch'egli ne venga privato termina la sua esistenza. Il dritto che ha similmente ogn' uomo a serbare illese le sue membra, e l'uso della mente, è *integrale*, perchè troncato, ovvero offeso un membro qualunque, l'uomo cessa di essere intiero, ed intiero egli non è se non gode di tutte le facoltà mentali. Finalmente oltre alle fisiche facoltà, che sono quelle, che risiedono nel corpo, sonovi le facoltà morali, quale sarebbe la libertà delle sue azioni, che può essere impedita dalla forza, e dal timore. I dritti che da noi si son detti di sopra *esterni*, e *reali* riguardano sempre le proprietà, ed in conseguenza, non la vita, ma i mezzi a menarla agevolmente. Or da tali cose derivano le seguenti illazioni.

La unione di tutti i dritti dell' uomo si divide in quattro classi, delle quali tre riguardano i dritti *personali*, ed *interni*, ed una i *reali*, ed *esterni* : e son questi.

1.° Il dritto a conservare la propria vita,

ch' è dritto *essenziale*. 2.° Il dritto a serbare intere le sue membra, e l' uso delle facoltà mentali, che è dritto *integrale*. 3.° Il dritto a liberamente esercitare le facoltà della mente, e del corpo, che similmente può dirsi *integrale*. 4.° Il dritto di godere de' propri beni.

Il reato è la violazione del dritto altrui. Dunque quante sono le classi de' dritti, tante sono quelle de' reati, ed in conseguenza 1. Chi uccide un' uomo incorre nella prima classe de reati pubblici. 2. Chi gli tronca una delle membra cade nella seconda classe di essi, e lo stesso accade, se lo faccia infatuare, o dementare. 3. Chi gli impedisce la libertà piomba nella terza classe de' pubblici reati. 4. Chi ruba, o pure con frode si appropria l' altrui cade nella classe de' reati privati.

Basterebbe ciò per la esatta divisione dei reati, ma senza ulteriori avvertenze mal s' intenderebbero gli scrittori della ragion Criminale, e specialmente coloro, che hanno attinte le definizioni del dritto della natura, e delle genti, e della politica. Eglino per *dritto*, o *facoltà pubblica* non intendono il particolare dritto di ogni uomo su la sua vita, su le sue membra, e su la sua mente, o su la sua libertà; ma intendono il dritto della società intera, considerata da essi, come un corpo morale. Il dritto, o facoltà di ogni uomo in particolare, viene da' medesimi chiamato *dritto privato*. Secondo essi dunque il *reato pubblico* sarebbe quello, che offende la intera società, come sarebbe il farla cadere in mano

del nemico, il cagionare un tumulto, l' esporla alla fame, alla pestilenza: ec. Privato reato sarebbe quello, che offende i dritti dell' uomo in particolare; ed in conseguenza l' omicidio, il troncare le altrui membra, il procurare la follia di un' uomo, l' impedire la sua libertà, formarebbero tanti reati privati.

Perchè da queste tante divisioni non risulti confusione, sarà opportuno distinguere i dritti di una società intera in *essenziali*, ed *integrali*, come abbiam fatto di sopra nel parlare del dritto dell' uomo in particolare. Chi attentasse contro alla società intera col tumulto, con la fame, con la pestilenza ec. offenderebbe il dritto *essenziale* della società stessa. Chi attentasse contro alla vita di un' uomo lederebbe un suo dritto *integrale*, giacchè ogni uomo in particolare è da considerarsi, come un particolare membro della società, in cui vive.

Il reato dunque in questo secondo aspetto sarà *privato*, se riguardi l' uomo, che è stato offeso, ma sarà *pubblico* se si osservi la società, di cui egli forma una parte, ed in conseguenza si dirà *pubblico*, ma di seconda specie, perchè la prima specie vien formata da quei reati, che turbano la società tutta. Da ciò si vede, che la distinzione degli eruditi va a cadere nella medesima distinzione universale, e quindi che il reato cambia, non di natura, ma di grado. È questo un Capo, il quale, onde non rimanga oscuro, chiede il seguente corollario.

1.° La società forma un corpo morale, che ha dritti *essenziali*, ed *integrali*. I primi sono la prosperità, e la salvezza delle sue membra, che sono i nazionali. Chi dunque offende i suoi dritti *essenziali* commette *reato pubblico* di prima classe. Chi offende il nazionale in particolare lede i dritti *integrali* della società, ed incorre nel reato egualmente *pubblico* della seconda classe.

2.° L'uomo forma un corpo fisico, che ha egualmente dritti *essenziali*, ed *integrali*. L'*essenziale* consiste nella sua vita, l'*integrale* nella integrità delle sue membra, della sua mente, e delle sue facoltà civili: Chi dunque toglie la vita ad un uomo, se si riguardi la società incorre in un reato *pubblico* di seconda classe; se riguardi l'uomo stesso cade in un reato *pubblico* di prima classe. Chi tronca uno de' suoi membri in quanto alla società commette un reato pubblico di terza classe, ed in quanto all' uomo un reato del pari *pubblico*, ma di seconda classe. Chi impedisce la sua libertà commette un reato anche *pubblico*, in quanto alla società di quarta classe, ed in quanto all' uomo di terza classe.

3.° L'uomo ha dritti *interni*, che riguardano la sua intera esistenza, ed *esterni* che si appartengono alla comoda esistenza sua, e questi del pari non debbono essere offesi. Chi dunque gli offende incorre nel reato, ma perchè si parla di roba, e non di persona il reato, è *privato*, e non *pubblico*, e forma la quarta specie di reato in quanto all' uomo offeso.

4.° Un reato di prima, o di seconda, o di terza classe in quanto all' uomo offeso, può cadere nel reato di prima classe in quanto alla società. L' uccidere un uomo è in quanto alla società stessa reato di seconda classe, perchè si è offeso l' *integrale* suo dritto. Ma se si uccida un Magistrato per cagione del suo offizio, il reato in riguardo alla società ancora si dirà di prima classe. Se per la stessa ragione si tronchi ad un Magistrato un braccio, il reato sarà di seconda classe relativamente alla società ec. In tali casi l'offesa è risultata in danno dell' intero corpo morale, che società appellasi essendosi offeso non un membro un rappresentante di essa.

5.° L' offesa a dritti *interni* dell' uomo cambia di grado, e di classe, secondo la qualità delle persone. Se si tronchi un membro di un nazionale, si cade nel reato di terza classe in quanto alla società, e di seconda classe in quanto all' uomo offeso. Ma se taluno recide un braccio al proprio padre, il suo reato in quanto all' uomo cresce di grado, e cade nella prima classe de' reati, perchè si figura offesa la intera società nella perdita dell' ossequio a' genitori.

L' uomo può infrangere le leggi penali in quanto alla volontà, ed alla causa, che produce la violazione de' dritti, e di legge, vien chiamato reato doloso, e colposo, o casuale: in quanto alle circostanze, che accompagnano tal violamento è semplice quando vi concorre la sola volontà libera, è qualificato, quando

questa viene accompagnata da atti di perfidia preparati in quanto all'avvenimento, da cui nasce l'atto materiale della persona, che reo si rende, è consumato, mancato, o tentato: in quanto all'individuo, che delinque, è diretto, o indiretto: in quanto alle pruove, che menano al pronto scovrimento del reato, è notorio, manifesto, ed occulto: in quanto alla pena, è capitale, o pur no: in quanto alle persone autorizzate a perseguitarlo in giudizio è pubblico, o privato: in quanto a' vestigj, che lascia, è di fatto permanente, o transitorio: riguardandolo finalmente in quanto alle leggi vien chiamato reato contro lo Stato, o contro i dritti fisici, o morali del nazionale.

A compiere questo Capo è da notarsi, che dalla classificazione de' reati in *pubblici*, e *privati* nasce la differenza della loro denominazione. I Romani sempre esatti in tal materia, distingueano il *quasi delitto*, il *delitto*, o quello, che diceasi *crimen*. Il *quasi delitto* era quello, che nascea non da dolo, ma da colpa (1), e di questo noi non parleremo, perchè non nasceane azione penale, ma civile (2). Il delitto era quello, che forma il *delitto privato*, come il furto, la frode ec. e per questo poteasi esercitare azione civile, e criminale, ad arbi-

---

(1) *Tit. Inst. de oblig. quae ex quasi delicto nasc.*

(2) *Leg. 5. D. de oblig. et act.*

trio della parte offesa (1). Il *crimen* era quello, che da noi si è distinto col nome generico di *reato pubblico*, e per esso procedeva la Suprema Potestà anche senza accusa (2).

Il nostro foro serbò la stessa distinzione.

Nell' uso odierno il reato *privato* chiamasi delitto, o reato correzionale a cui va unito il reato di sì *semplice polizia*, che controvvenzione appellasi. Il *pubblico* ossia il *crimen* dei Latini dicesi *misfatto*, altrimenti reato di *alto criminale*. Il reato che *delitto* chiamasi è punito dal Giudice *correzionale*. La G. C. criminale punisce i *misfatti*.

CAPO III.

Dei diversi gradi del dolo, e della colpa.

Si è già dimostrato dover' il reato consistere nell' animo, e nell' esito insieme, e di formarne il primo una parte essenziale. Si è pure osservato, che in alcuni reati l' animo solo costituisce reità, benchè l' effetto non segua. Perchè però anche nei reati così privilegiati, quando l' effetto non si sia seguito l' uomo, o

---

(1) *Leg. ult. D. de furtis, leg. ult. D. de injuriis.*

(2) *Leg.* 3. §. 2. *D. Stellionatus, leg.* 1. *D. de publ. Judiciis, leg.* 6. *D. da custodia reorum.* Vedi Anton Mattei *de criminibus* in Prolegom. Cap. 1.

realmente non è reo, o a dir così, è reo per metà, onde si possa dargli pena, dee darsi, che l'animo apparisca risoluto, e che il reo col suo tentativo la propria risoluzione abbia palesata. Fingasi essere ormai pruovato, che Tizio avea risoluto di uccidere Sejo, al quale uopo erasi da lui pure preparata l'arma micidiale, il veleno ec. Se questi mezzi non siano stati affatto adoperati ancora, potrà sempre dirsi, che Tizio dopo i preparamenti al reato, fra se stesso era penfito, e cambiata avea risoluzione. Costarebbe dunque allora dell'animo, che fuvv' in Tizio una volta, ma dell'animo forse indi cambiato. Quale sarà la sua pena? La menoma, perchè vi è la pruova di un' animo pravo, ma di un animo, che forse si mutò. La pena dunque sarà proporzionata a quella reità, in cui cadde egli quando nel suo animo si destò il pensiere pravo, e passò al preparativo. Se dopo il preparativo fosse passato all' atto, come sarebbe all' uso dell' arma, e per solo colpo di fortuna non fosse seguito l'omicidio, allora perchè costa dell'animo, e del suo conato « *exterior actus erupit, et crimen inchoatum fuit* » La sua pena dovrà crescere. Ma sarà quale quando sarebbe l' omicidio in realtà seguito? Qui accade di tener conto dei reati privilegiati. In essi perchè l'animo *pro facto accipitur*, e costa dell' animo tanto quanto l' uomo passò ancora all'atto, ed il fatto non seguì solo per opera della fortuna, la pena sarà qual sarebbe, sempre però di un grado meno, se il rea-

to fosse consumato in tutte le sue parti. Nei reati non privilegiati si punirà l' animo, e 'l tentativo, avendo il riguardo al non essere in verità seguito il violamento dell' altrui dritto.

Da tutte le considerate cose può rilevarsi, che l' animo, replichiamo, ossia il volere pravo, forma nei reati la parte essenziale. Questa volontà prava ne' libri delle leggi vien distinta col nome di *dolo*, voce la quale merita illustrazione, onde sien lontani gli equivoci.

Presso i Latini essa non ebbe sempre tristo significato, come presso di noi. Essi distinsero il *dolo buono* dal *male*. Il primo altro non significò che *industria*, e *solerzia*, specialmente se si fosse praticato contro a' nemici, o contro a' ladroni, (1) come il far cadere i primi in una imboscata, il tender insidie ai secondi. Le voci *dolo malo* furon per la prima volta adoperate nelle leggi delle XII Tavole, come attesta Donato (2). L' antico Giureconsulto C. Aquilio Gallo, al dir di Cicerone (3), per *dolo malo* intese » *quum aliud agitur, aliud simulatur* » e questa definizione sembra applaudita da' G. C. Servio Sulpizio, Sesto Pedio, e Giulio Paolo (4). Il G. C. Labeone, opponendosi ad Aquilio Gallo

---

(1) *Leg.* 1. §. 3. *D. de dolo malo.*
(2) *Ad Terentium. in Eunuco* atto 3. scen. 3.
(3) *De officiis* lib. 3. cap. 14. e *Topicorum.* cap. 9
(4) *Leg.* 1. §. 2. *D. de dolo malo, leg.* 7. §. 10 *D. de Pactis, Paul.* 1. *sententiarum. tit.* 8. §. 1.

per *dolo malo* intese » *omnem calliditatem*, *fallaciam*, *machinationem ad circumveniendum*, *fallendum*, *decipiendum alterum adhibitam*, onde i nomi *fallacia*, *fraus*, *calliditas*, *machinatio*, nelle leggi Romane vengono sotto il nome di *dolo malo*. Esteso più oltre il significato di queste parole, per esse intendiamo l'animo di nuocere, o di recare ingiuria ad altri, ond'è che l'animo pravo ben si dica animo, che aggirasi nel dolo, e che accompagnata da *dolo* appellasi quell'azione, che con volontà di offendere, o d'ingiuriar altri sia stata ammessa.

Il volere umano ha i suoi gradi, i quali consistono nell'esser taluno più, o men risoluto a compiere un'atto, e nell'operare con maggiore, o minore accorgimento. Dunque il *dolo*, che vale tristo volere, ancora i suoi gradi aver debbe, e questi gradi son sempre la misura della reità.

Per poco, che lo studioso conosca le scienze morali intenderà, che la volontà umana sta sempre inerte, se non sia mossa dall'intelletto, che presentali la cognizione delle cose. Il determinarsi, per esempio, la volontà ad un viaggio, dev'esser preceduto da una operazione dell'intelletto, il quale presenterà alla mente quel viaggio, come utile, come dilettevole, come opportuno a qualunque altro fine l'uomo si abbia prefisso. O che si esaminano le gravi, o che si riguardino le menome cose, è sempre la volontà dall'intelletto guidata. Chi si determinasse senza una simile guida si di-

rebbe folle, perchè opererebbe senza ragione: e pure se si guardino le operazioni degl' infelici caduti nella demenza, si scorgerà, che essi pure hanno una ragione, che li muove, e'l loro male consiste nell' intelletto, il quale pe'l guasto degl' organi, ne' quali la mente agir deve, mal tessendo gli argomenti, ed errando, o nella maggiore, o nella minore, o nelle conseguenze, prendono per ragione a determinarsi quella, che o non è ragione in se stessa, o è mala applicata all' oggetto di cui trattano. É tanto inseparabile l' intelletto dalla volontà, ed è così naturale, che dall' intelletto derivi la ragione delle opere, cui ci determiniamo, che i Greci, ch' ebber lingua filosofica più di ogni altra nazione, con lo stesso vocabolo Βουλημα appellarono, tanto la volontà, quanto la ragione.

Se non si dà azione morale senza volontà, e se non si dà volontà senza una precedente cognizione delle cose apprestatene dall' intelletto, deve seguirne non potersi dare nell' uomo, nè virtù, nè reato senza la perfetta intellettuale conoscenza dell' opera, o dell' oggetto, al quale ei si muove. La libertà nell' operare è una facoltà propria della volontà, ma questa si determina a seguire, o a ributtare un' oggetto secondo a lei dall' intelletto vien dipinto, e senza la operazione dell' intelletto stesso, mancandole la cognizione della cosa, non si muoverebbe, nè ad amarla, nè ad odiarla.

Le conseguenze di questo sicuro principio

sono. 1.° Che il grado della cognizione sia sempre la misura del grado della volontà. 2.° Che siccome la cognizione è opera dell' intelletto, di cui poi la volontà si fa seguace, a misura della freddezza, o della precipitanza, con cui l' intelletto ha formato le sue funzioni, cresca, o diminuisca la pravità del volere, e quindi il dolo.

Dal primo dato nasce la conseguenza, che la maggiore, o minore perspicacia dell' intelletto nel generale, dimostri più reo l' uomo. Un uomo colto, e scienziato meglio del rustico conosce gli oggetti, e su di essi ragiona. Quando dunque egli si determina all' azione prava opera con dolo maggiore. Nel rustico stesso può l' intelletto talvolta essere più perspicace di quello, che nell' uomo colto. Si finga un campo, che accolga delle erbe salutari, e velenose. Il sito di esse al Villico è noto, all' uomo colto no. Se il primo meni il suo nemico a raccorre dell' erbe, e non lo faccia allontanare dalle mortifere, egli opera con dolo.

Lo stesso non potrà dirsi dell' uomo colto il quale ignorava le qualità del campo. Egli avrà operato con colpa, ossia trascuranza, perchè fra le erbe salutari poteano esservi delle velenose, con dolo non già, perchè il dolo nasce dalla cognizione degli oggetti.

Dalla ignoranza figlia della tardità, o ruvidezza dell' intelletto si passi all' ignoranza eventuale. Opera per ignoranza chi non conosce quello, che fa, ed in conseguenza opera senza voler pravo. Se nella caccia di fiere al-

cuno uccida un uomo, che per ischerzo erasi vestito di pella ferina, ei non sarà tenuto di omicidio. Non ebb' egli la cognizione dell' uomo in quel modo vestito per diporto: non vi fu volontà, perchè mancò la precedente operazione dell' intelletto. Quindi il Poeta scrisse:

Non scelus invenies: quod enim scelus error habebit?

Si è detto in secondo luogo, che a misura della freddezza, o del calore, con cui l' intelletto apprende, e ragiona, cresce, e diminusce la pravità del volere, e quindi il dolo. Meglio diviseremo ciò nel parlare delle passioni or ora. Intanto diciamo quì che l' operare per passione è quello, che i Maestri dell' arte dicono *operare per impetum*, dalla quale cosa non viene escluso, ma minorato il dolo.

Ma l' essersi da noi parlato dell' ignoranza, che nasce da rozzezza dell' intelletto, e di quella, che deriva dall' accidente, poneci nella necessità di passar oltre co' nostri raziocinj. Per ignoranza, per errore s' intende quella oscurità, che non è volontaria; perciocchè se fissando la nostra attenzione possiamo bene intendere, e senza fissarla operiamo, la nostra azione diventa imputabile. Perciò i Filosofi, ed i Teologi distinguono la ignoranza in *invicibile*, ed in *vincibile*: la prima non produce reato: lo produce la seconda. Questo reato però non merita altro nome che quello di colpa, la quale da Giureconsulti nella ragion criminale è definita in due modi, cioè « *lieve fallo* » da cui è derivato un gravissimo male, ov-

» vero omissione di quella diligenza, che a-
» dopera nelle cose il prudente padre di fami-
» glia, dalla quale parimente derivò danno non
» lieve.

Il fonte, da' quali fluiscono le umane a-
zioni, come dinanzi abbiamo dimostrato, è
l'intelletto, e la volontà. Per mezzo dell'in-
telletto nel riassumere le anzidette teorie si
ha la conoscenza di ciò, che per mezzo del-
la volontà si ottiene, qual' è il volere esegui-
re ciò che preventivamente si conosce. Questi
principj cardinali debbano caminare sempre e-
gualmente nell'azioni umane, perchè il vole-
re ciò che non si conosce, e non conoscere ciò
che si vuole non costituisce l'azione imputa-
bile. Alle volte accade, che non sempre l'eser-
cizio della volontà ha i medesimi caratteri d'
imputabilità, come anche non ogni ignoranza,
ed errore assolve dal reato. Per rendersi dun-
que imputabile l'azione deve avvenire, che
l'uomo conoscendo il rapporto dell'azione col-
la legge, adoperando la debita attenzione, e
lo trascuri, il reato gli si deve imputare. Dal-
le premesse ne deduciamo la distinzione del-
l'ignoranza di *dritto*, e di *fatto*. Questa alle
volte può scusare, quella trattandosi del *drit-
to naturale* non può certamente portar scusa.
Dunque allora quando esiste l'ignoranza di fat-
to, ch' è superabile, adoperando la debita at-
tenzione, allora si ha propriamente il reato
colposo. Da ciò se ne deduce la differenza,
che havvi tra il *dolo*, ch' è un vizio della vo-
lontà, e la *colpa*, ch' è un vizio dell' intelletto.

La definizione della colpa ci vien presentata dal *dritto Romano*, che così la definisce *Magna negligentia culpa est*, altrimenti vien definita» *culpam esse cum quod diligenter previderi potuerit previsum non fuerit*» è la mancanza di previdenza di quanto preveder si poteva (1).

La mancanza di previdenza in doppio modo può avvenire, o in *committendo*, o in *omittendo*. In *committendo* quando per difetto di riflessione di prevvedere ciò che di sinistro può avvenire, non si avverte, nell' eseguire l' azione, il danno, che si va a commettere. Fingasi, che un uomo lascia cadere da un palcone una pietra nella strada popolata, ne rimane qualche individuo ferito. Costui incorre nel reato colposo in *committendo*, ed è punito come tale.

Il reato colposo in *omittendo* si ha quando l' individuo conosce l' intenzione dell' altro nel commettere l' azione criminosa, non fa avvisato a chi si conviene. La legge Romana ci offre degli esempj. Era punito il fratello, che conscio dell' intenzione dell' altro nel volere eseguire il parricidio, non lo rivelava. L' estraneo ancora in tal guisa veniva punito (2). Era punito colui, che informato di qualche ratto premeditato lo taceva. (3)

---

(1) *Leg.* 226. *D. verb. signif*
(2) *Leg.* 2. 6. *D. ad leg. Pomp. de parricidiis.*
(3) *Leg. unic. cod. de rapt. virg.*

I caratteri essenziali, che la colpa ha stabiliti nelle umane azioni, sono mancanza di volontà, rarità di avvenimento, difetto di riflessione. Da ciò ne nasce la gradazione della colpa, che va a crescere, ed a decrescere a norma della maggiore, e minore rarità dell'avvenimento, e della maggiore, o minore rarità della riflessione. In ragione inversa della maggiore, o minore rarità dell'avvenimento è graduabile la colpa. Più rarità di avvenimento, maggiore riflessione, minor colpa: meno rarità di avvenimento, minor riflessione, maggior colpa. Offre una eccezione tal principio stabilito. La diligenza, la riflessione, e l'attenzione nell'uomo va a variare a seconda della sua intelligibilità, educazione, o coltura, per cui ciò che potrebbe essere per un individuo rustico, ed ignorante minor colpa, si rende maggiore in uno scienziato. Anche in quanto alla qualità della persona si rende la colpa graduabile. Abbiamo dimostrato, che la colpa è capace di gradazione, veniamo ora a dimostrare in quanti gradi questa si dipartisce.

I Giureconsulti noverano varj gradi di colpa, ma la più ricevuta distinzione è quella di *colpa lievissima*, la quale consiste nel mancare a quella diligenza, che adopera un' accortissimo uomo; di *colpa lieve*, ch'è il mancare alla diligenza, che adopera ogni uomo accorto; di *colpa lata*, che sta nella mancanza di quella diligenza, che adoperano tutti gli

uomini (1). Dalla colpa si è da noi detto nel parlare del *quasi delitto* non nasce azione criminale, ma civile. Qui nel replicare questo nome non intendiamo parlare di quella colpa, ma dell' altra che fa presumere nascosto sotto di essa il dolo.

Ogni effetto discende necessariamente dalla cagione, e le azioni umane sono tante cagioni, da cui derivano le conseguenze. Queste sono, o necessarie, o probabilissime, o probabili, o meno probabili, o imprevedute. Una ferita in parte vitale del corpo, e con istrumento, che faccia violenta impressione, deve necessariamente produrre la morte. Chi cagiona questa ferita è reo di omicidio, nè vale allegar l' ignoranza. Egli non era possibile che non sapesse nascer la morte da una ferita in parte vitale, e con arma opportuna all' effetto. La sua ignoranza era *vincibile* con poca riflessione. La sua colpa fu *lata*, mancato avendo egli a quella considerazione, che ogni uomo adopera. In lui riluce l' animo di uccidere: ed ecco il dolo. Una ferita in sito nobile, ma non vitale, e con istrumento, che faccia impressione, ma non violenta, rende l' uomo infermo, ed è probabilissimo, che nell' alterazione del male segua la morte. L' autore in questo caso sarà reo dell' omicidio, ma in lui si

---

(1) Vedi il Vicat. Vocab. *utriusque juris* alla parola *culpa*

scorge l'animo meno determinato, perchè non era sicuro, che dal suo atto nascesse la morte. La sua colpa si dirà *lieve*, perche solo i diligenti uomini sanno, che da percosse in parti non vitali può nascere tal male, per cui l'uomo vada a morire.

Il suo dolo sarà di minor grado, perchè ebbe animo di nuocere si, ma non di uccidere. Una ferita in un braccio inferma l'uomo, ed è probabile, che da questa nasca la morte, perciocchè nel braccio vi ha l'arteria, che può divenire tronca ec. Avvenendo ciò il feritore è reo di omicidio, ma in lui si scorge l'animo determinato assai meno, perchè era alquanto più difficile, che la ferita producesse la morte, dovendosi dare il caso, ch' essa attaccasse l'arteria. Il suo dolo in conseguenza minora di grado, come minora la sua colpa, giacchè solo gli uomini più diligenti sanno ascondersi nel braccio l'arteria delicata. Una ferita in un femore è men probabile, che produca la morte; può però questa avvenire, se vengono attaccate parti, che corrispondano alle cavità del corpo, nelle quali può accadere guasto, che universale diventi. In questo caso non si scorge nel feritore l'animo di uccidere, il suo dolo minora, la sua colpa sarà più lieve, perchè appena i periti nell' arte sanno la corrispondenza di queste parti del corpo umano; ed era meno probabile, che la morte accadesse. Un pugno, uno schiaffo può produrre la morte, ma è questo un caso impreveduto, perchè ad accadere deve darsi nell' uomo percos-

so un celato malore, che all' urto vada a svilupparsi, e produce il funesto effetto. Il percussore però commise lievissima colpa, perciocchè i più accorti preveder non possono di nascer la morte di sì leggiera offesa. La conseguenza fu insolita, nè può presumersi, che nel percuotere in quel modo ebb' egli animo di uccidere.

Riducendo a canoni queste osservazioni bisogna stabilire. I. Che quando l' effetto è necessaria conseguenza di un azione, allora l' uomo è perfettamente reo, giacchè nel pensare egli a commettere l' atto, deve, necessariamente avvenire, che al suo intelletto si affacci l' effetto ancora, e quindi, che la volontà con piena cognizione si determini. II. Che quando l' effetto è più distante dalla cagione, tanto vadano a minorare i gradi del dolo perchè tanto meno l' intelletto poteva avvertirlo, ed in conseguenza tanto meno fu rea la volontà nel determinarsi III. Che nel bilanciare il grado dell' ignoranza sia sempre a vedersi, se questa sia stata *volontaria* intendendosi per essa una ignoranza, la quale poteasi vincere colla riflessione. I gradi della riflessione, che occorrono a fugarla rendono l' ignoranza più, o meno rea, e sono sempre relativi alla qualità dell' accusato. Quindi è che imputabilissima è l' ignoranza, che può essere fugata da riflessione leggiera, meno imputabile quella, che ricerca riflessione più perspiace, meno quella che chiede riflessione acutissima. È perciò che la mancanza di riflessione è da calcolarsi, come abbia-

mo dinanzi accennato, in ragione della qualità dei soggetti. Il rustico non è capace della perspicacia dell' uomo educato. Fra gli uomini educati non tutti han carattere riflessivo, e pari perspicacia d' ingegno. Cadono dunque in calcolo la qualità della riflessione, e quella della persona, che dovea riflettere. IV. Che l' ignoranza invincibile, e l' errore involontario allontanino ogn' idea di *dolo*, il quale consiste nella volontà, e questa prende la sua norma dall'intelletto, che invincibilmente ingannato non pecca.

Non ci rincresca di passaggio di far parola infine del *calcolo del imputabilità*, che consiste di mettere in esame la quantità della pena, con cui un' atto criminoso dev' esser punito.

L' *imputazione* nella ragion criminale è quell' atto criminoso, col quale si accusa un' uomo di un reato, che commette.

Chiamasi finalmente *imputabile* poi le stesso atto, per lo quale la legge rende responsabile l' autore.

Nel calcolare l' imputabilità ragion vuole, che si abbia presente l' esempio che siegue.

La legge ha sanzionato esser' il furto imputabile, il pubblico ministero, o il danneggiato ne danno l' imputazione al reo, il Giudice calcolando l' imputabilità ne stabilisce la pena.

Ove la legge non ha dichiarata rea l' azione non può egli tale definirla, non avendo altra facoltà, se non di esaminare le quistioni di

fatto, e la quantità della pena, che devesi a norma delle disposizioni delle leggi penali.

Ad eseguire con esattezza quanto si è premesso devesi mettere in disamina la seguente norma.

La chiarezza dell' intelletto, e la volontà libera concorrer debbano nell' azione criminosa, che dall' uomo si commette, come fonti principali, che stabiliscono l' imputabilità di un' azione.

Per poco che si scorga in un' individuo di non esser chiaro l' intelletto, e la volontà non libera va a cessare l' imputazione.

Or quando egli è in uno stato, che dicesi di non aver volontà, ch' è il *consiglio della ragione*, manca in conseguenza il reato. Ed in fatti può mancare la volontà per circostanze accidentali, che rendano alterata la ragione, e la libertà dell' uomo che infelicemente trovasi in uno stato di necessità, di coazione, di furore, e di demenza, perchè disordinate le di lui facoltà intellettuali, ed in tale stato di commiserazione egli consuma un reato, la legge lo dichiara non imputabile (1). Al contra-

---

(1) Art. 61 cod. pen. Non esiste reato quando colui, che l' ha commesso era nello stato di demenza.

Art. 62. cod. pen. Non esiste reato quando colui, che l' ha commesso vi è stato costretto da una forza, cui non ha potuto resistere.

Art. 373 cod. pen. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse sono comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso, o d' altrui.

rio è il reato imputabile, ed è punito dalle leggi quando si ha la conoscenza della malvagità dell' azione cui si da luogo. Così se Tizio non ignora, che il dar prezzo ad un sicario, per dar morte ad un suo simile, ad oggetto di vendicarsi di qualche ingiuria è dalle leggi proibito, ed artifiziosamente lo commetta, è omicida, per aver già conosciuto la reità del suo fatto.

A distinguere quando l' azione vien commessa nello stato di demenza, o di furore, e quando ne' lucidi intervalli il celebre Anton Mattei scrisse (1) *che trattandosi di un furioso conosciuto per tale si deve l' azione reputare commessa nell' impeto del furore: ammettendo al contrario la supposizione che sia commessa a mente placida, e tranquilla se si parlasse di un uomo docile, e quieto in faccia al pubblico.*

È degno di rispetto il merito di questo grande uomo, ma erronea è la di lui opinione, perchè trattandosi di quistione di fatto sarà sempre calcolabile dalla prudenza del Magistrato: *facti quaestio in arbitrario judicandis* (2).

Con più chiarezza, e precisione Mario Pagano nel suo codice penale detta le regole della prudenza sul calcolo morale dell' azione, di cui noi non parleremo d' avvantaggio stimando che la semplice lettura di quel codice sia sufficiente a darne la norma.

---

(1) *Proleg. de criminibus.*
(2) *Leg*: 1. *D. ad senatum consultum Turpillianum.*

CAPO IV.

Dei varj gradi di dolo secondo la varia influenza delle passioni, e delle scuse, che determina la legge nei reati.

Non solo l'ignoranza, e l'errore, o tolgono affatto, o in parte impediscono l'esercizio della nostra libertà, la quale adoperasi per mezzo della volontà, che necessariamente dev' errare nel seguire l' intelletto, o ignorante, o ingannato; ma ancora la libertà nostra resta talvolta inceppata dall'impeto, e dalla violenza delle passioni. Resta inceppata, perchè la passione non giugne mai a dissipare in modo la ragione, che questa non possa scuotere il giogo, e trionfare, e nella stessa violenza degli affetti può l' uomo frenarsi, avvertire a quel, che fa, e scorgerne la incongruenza, o la discrepanza della legge. Ma questo trionfo della ragione non è sempre facile, e dalla misura del maggiore, o del minore contrasto, ch' ella soffrir deve, nasce la maggiore, o minore reità nell' opera, che ne segue. Ad intendere ciò si figuri l' anima nostra come una torre combattuta da due potenze, l' una interna, che è la ragione, la quale vuole mantenerne per se il dominio, l' altra esterna, che è la passione, che s' innoltra ad abbattere la torre, ed a farla sua.

Quanto è maggiore la forza dell' una, tanto è minore quella dell' altra. La torre, che serba la libertà di cedere all' altra, o all' una,

sperimenta ristretta, ma non mai perduta, la libertà stessa quando la passione opera con tanta violenza, che non resti campo alla ragione di operare le sue parti, ed in quel momento risolve, e ne deriva l'azione. Questa allora si dirà commessa nel primo moto; ed ecco il perchè azioni di tal fatta si dicono sempre scusabili. Non possono però dirsi mai non ree, perchè per poco che l'uomo si arresti, e dia campo alla ragione di esercitare le sue funzioni, il trionfo è indubitatamente di quest' ultima. Agevolmente comprendiamo noi cosa intendasi sotto il nome di ragione. È da pochi Giureconsulti Filosofi l'intendere cosa sia passione, com' è da pochi l'intendere la fisica, e morale costituzione dell' uomo, e 'l rapporto, che han tra loro i due differentissimi Esseri *Spirito*, in cui risiede la ragione, e *materia*, nella quale si eccitano, ed operano le passioni.

Si è detto esser queste tante potenze esterne dell'anima nostra, e ciò con buona ragione. La causa, che ci accende sta fuori dell' anima. Chi si accalora per la propria esistenza, vuole salvo il suo corpo, ch' è un essere dell' anima distinto: chi si accende per l' oro, è mosso da una cagione fuori di se: e lo stesso si dica di chi s' infiamma per possedere la sua bella. La causa è dunque sempre esteriore. Ma questa causa esteriore passa ad operare dentro di noi? È vero: ma dove opera? Ne infiamma il sangue, ne agita le fibre, ne muove i nervi, e i muscoli; e tutti questi oggetti son fuori del-

l' anima, ch' è la sede della ragione; ed in conseguenza, mentre questa devesi appellare causa interna, le passioni, sia nel principio, sia nella conseguenza, sono cagioni esteriori. Or chi voglia conoscere sino a qual segno le passioni possano influire nelle azioni, deve conoscere, tanto l' indole delle passioni stesse, quanto quella dell' oggetto in cui queste operano.

Renato Cartesio ben distinse le passioni in *primarie*, che sono quelle, che l' uomo riconosce dalla sua natura, ed in *secondarie*, che sono le altre, che derivano dai rapporti della società. L' amore p. e. è passione *primaria*, perchè l' uomo amerebbe ancora se non vi fosse società. L' ambizione è *secondaria*, perchè bisogna dare una società per dar luogo al desiderio di preminenza. Noi però avvertiamo, che le passioni ancora *secondarie* trovano sempre il loro principio e 'l fondamento nelle *primarie*. L' ambizione, che nello stato sociale fa rivolgere l' uomo all' oro, agli onori ec. ec: nello stato naturale lo trasporterebbe a suppeditare il suo simile, o per aver lode di più forte, o per rendere a se riservate talune prede. Le passioni *secondarie* dunque son piuttosto una modificazione delle *primarie*, e nella stessa maniera, che la virtù, e la legge naturale vengono al sistema della società adattate, le passioni dai nostri bisogni, e dal nostro stato prendono sembianza.

Le passioni, da cui ogni uomo è travagliato formano due classi, delle quali l' una vien det-

ta *concupiscibile*, l' altra *irascibile*. Nella prima vanno il piacere, il dolore, il desiderio, l' avversione, l' amore, e l' odio. Nella seconda cadono la collera, l' ardire, il timore, la speranza, la disperazione. Queste tutte però operano con maggiore, o minore attività ne' diversi corpi secondo le diverse disposizioni da noi riconosciute sotto il nome di temperamenti, de' quali quattro sono i principali (1).

Dei citati quattro temperamenti, il *sanguigno*, che abbonda di parti saline, che fanno il sangue più puro, più caldo, e più fluido, i vasi più esili, e liberi, e 'l corpo più poroso, rende l' uomo più proclive al concupiscibile. Ove dunque si tratti di piacere, di amore ec. l' animo di costui sarà più agevolmente sorpreso, e maggior contrasto dovrà sostenere la ragione a giugnere al trionfo. Per conseguenza se un uomo così fatto si accenda, è più facile a darsi in lui quel primo moto, che impedisce l' uffizio della ragione; ed egli avrà operato con minore protervia di animo.

Il *temperamento bilioso*, o *collerico* vien dal sangue colmo di particelle oleose, ed inn fiammabili, ed inconseguenza più tenue, e volatile, che fluido I vasi sono più ampj ch nel temperamento *sanguigno*, e 'l moto degle

---

(1) Si vegga Giov: Franc: Buddeo nell' aurea dissertazione *de Temperamentis*, l' Inglese Roberto Boyle *in apparatu ad historiam sanguinis*, e 'l nostro Scipione di Chiaromonte nel lib. 1. cap. 6.

uomini è più vegeto, e spedito. L' uomo sarà allora più trasportato all' *irascibile*, ed in tutte le passioni, che vanno in questa classe, maggiore dovrà essere lo sforzo della ragione a ritenerlo nel retto sentiero. Quindi nel primo impeto delle passioni stesse, se avvenga ch' egli operi, sarà minore la malignità del suo animo.

Il *temperamento melanconico* vien dall'eccesso dell' atra bile, ed in esso il sangue abbonda di particelle terree, è crasso, spesso, e tardo al moto, nascendo pur da esso la strettezza de' vasi, pe' quali si aggira. La mente è in conseguenza triste, timida, diffidente, e sospettosa. Essa è travagliata dalle passioni fredde, come timore, odio ec. ec., ed in queste non si dà quel moto precipitoso, che impedisce all' anima il raziocinio. Per conseguenza nelle operazioni di un uomo di tale fatta si crede essere sempre più consigliato l' atto, e men guidato da passione.

Il *temperamento flemmatico* vien dall' abbondanza nel sangue di parti sierose, che ne fanno più spedita la massa. I vasi son più ampj, e tutta la tessitura del corpo è rilasciata. Gli uomini così fatti se non sono perfettamente apatisti, non sentono l' impeto delle passioni, e non sono capaci, nè di grandi virtù, nè di grandi vizj, onde se a grave reato si muovono il principio sta tutto nella malignità dell' animo, e nell' opera la ragione è concorsa intera.

Questi sono i temperamenti principali, ma di essi avviene quel che accade della luce, in cui dalla mistura de' colori radicali nascono

tanti colori subalterni. (1) Spesso negli uomini i temperamenti si mischiano in un corpo, come il collerico, il sanguigno, il melanconico mescendos' in una sola persona, l'uno tempererà il difetto dell' altro, e si avrà un uomo che moderatamente sentirà l' urto delle passioni. Chi giudicar voglia rettamente dell' atto dovrà osservare, se nella persona sieno così equilibrati i temperamenti, ch' ella era lontana dal sentiero delle passioni il grave impeto; e dove uno de' misti temperamenti preponderi, si stimerà l' uomo più, o meno atto a sentire l' urto del primo moto.

Il potere delle passioni è dunque relativo alla qualità de' temperamenti: ma come da prima si disse, la ragione è sempre nello stato di superarle. Di una scusa, e nulla più, sarà degno chi nell' impeto della passione ha operato; ma questa medesima parola *impeto* ne richiama ad altre idee, ed a conseguenze più certe. Per *impeto* s' intende quella violenza di passione, che non lascia campo alla ragione di esercitare le sue parti. Se spazio si dia la passione va a sedarsi, e l' impero della ragione acquista la sua forza. Quindi è, che le azioni commesse nel primo moto della passione, o sono involontarie interamente, o pure occupano l' infimo grado del dolo; poichè in quel

---

(1) Vedi Cristiano Tommasio Praxis Ethicae. Cap. 12. n. 1, e 2.

momento, o la ragione tace, o pe'l tumulto delle passioni la sua voce non può udirsi da noi. Se conceputa una passione si passi all' opera dopo poco intervallo di tempo, l' azione occuperà un grado più innoltrato di dolo. Grado più avanzato ne acquisterà, se si opererà ore dopo accesa la passione. Più elevato sarà questo grado, se l' opera accada scorse le ore ventiquattro. Più eminente, se l' opera succeda dopo molti giorni.

Possiamo dunque dire, che nelle opere, in cui le grandi passioni hanno parte, cinque si possano dire i gradi, pe' quali si determina il dolo. I. Nell' atto immediato al bollore della passione il dolo, o non esiste, o è menomo. II. Nell' atto che accade dopo breve intervallo il dolo passa al secondo grado. III. In quello che avviene dopo molte ore, il dolo occupa il grado terzo. IV. Nell' altro, che accade dopo le ore ventiquattro giunge il dolo al quarto grado. V. Arriva al sommo grado, se si opera dopo molti giorni. Col passaggio del tempo ogni passione si calma, e siccome in proporzione del suo diminuimento la ragione acquista i suoi dritti, così con questa proporzione maggiore diventa l' accorgimento dell' uomo nell' agire.

Noi assegniamo ragionevolmente il tempo per misura de' gradi della passione: ma chi può dire come questa operi ne' differenti petti in ragione de' temperamenti, e de' costumi? L' impeto della passione in alcuni sarà di maggiore, in altri di minore durata, e così al-

tri giugnerà più tardi, ed altri più presto a quella freddezza, nella quale operandosi si tocca del dolo il grado massimo. Chi voglia determinare bene il grado del dolo si fermi a guardare il mezzo, che si è tenuto a compiere un atto criminoso. Se questo mezzo avrà cercato molto ingegno, e molta freddezza, allora sia breve, o lungo il tempo scorso dall' accensione della passione all'opera, si dirà francamente essersi toccato dall' uomo l' estremo grado del dolo: ed eccone la ragione. Il bollore della passione non permette di operare con ingegno, e con artifizio. Nelle opere d'ingegno si richiede la ragione, ossia l' intelletto, e subito che l'uomo ha operato coll' intelletto, ha in conseguenza agito con accorgimento, e con dolo. Se il tumulto delle passioni permetteali di architettare un' opera artificiosa, non dovea avere occupato l' intelletto, ed ei nel ragionare potéa ricordarsi della legge, che distogliealo dal reato. Quindi è troppo vero il detto di Tullio (1) *Leviora sunt, quae repentino motu accidunt, quam ea, quæ meditata, et praeparata inferuntur.* Or si osservi se tutta la nostra filosofia intorno alle opere nate da ignoranza, da errore, o fra le passioni, sia sostenuta dalle leggi, e se queste ponderino il dolo nella guisa da noi bilanciato.

Gl' infanti, ed i furiosi non godendo l'uso

---

(1) Lib. 2. *de Officiis.*

dell'intelletto, operano per ignoranza. Quindi la legge non trova in essi nè dolo, nè reato (1): *Infans, vel furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur; cum alterum innocentia consilii tuetur; alterum fati infelicitas excusat.*

L' impubere ne anche è capace di dolo, e quindi di reato, perchè non ha, se non barlumi d' intelletto, e di una ragione nascente, onde Paolo comentando il Senato—*Consulto Liboniano*, scrisse: *Impuberem in hoc Edictum incidere dicendum non est, quoniam falsi crimen vix possit teneri, cum dolus malus in eam aetatem non cadit.* (2) Alla quale massima uniformossi Ulpiano, scrivendo: *Vi bonorum raptorum actio in impuberem, qui doli mali capax non est, non dabitur:* (3) e l' Imperadore Costantino volle per la medesima ragione assoluti gl' impuberi, ancorchè fossero stati conscj nel reato di falsa moneta, *quia aetas eorum, quid videat, ignorat.* (4) Ma nell' impubere stesso la ragione sviluppasi a poco a poco, sicchè, avvicinandosi alla pubertà, di dolo divien capace, e perciò il lodato Ulpiano, mentre riferisce il sentimento di Labeone di non darsi azione di dolo contro ai pupilli, sog-

---

(1) Regole del G. C. Modestino.
(2) *Leg. 22. D. ad leg. Corneliam de falsis.*
(3) *Leg. 2. §. 19. D. De vi bonorum raptorum, et de turba.*
(4) *Leg. 1. Cod. de falsa moneta.*

giugne: *Ego arbitror et ex dolo conveniendum si proximus pubertati est; maxime si locupletior ex hoc factus est.* (1) La vicinanza alla pubertà, l' idea d' un lucro sensibile, possono dargl' intelletto; e Paolo (2) quasi facendo eco ad Ulpiano, dimanda, *quid si admisit ea, quae non magnam machinationem exigunt?* Moltissime sono le leggi, che fanno capaci di reità anche gl' impuberi con tali vedute; ma a nostro credere in questa materia non può darsi regola costante, e bisogna, che giuochi l' accortezza del Giudice. La mente umana, e 'l corpo spiegano le loro forze come l' uomo si avvicina alla pubertà: ma più presto, o più tardi è questo sviluppo, secondo la natura, e la qualità de' luoghi, del temperamento, dell' educazione, e degli esempj, che l' impubere ha sotto lo sguardo. Non è rara in verde età un' adulta malizia. Sembrano a noi auree due parole di Ulpiano, (3) quando nel tornare a parlare dell' impubere, scrisse. *Si jam doli capax sit* quasi detto avesse al Giudice, esamina tu dalle varie circostanze, se poteva egli esser capace di dolo, e concorrere nel reato.

I minori sono capaci di dolo, e perciò contro ad essi gridano le leggi che si proceda; ma benchè l' età minore presso i Romani si fosse estesa fino agli anni 25, pure si accordò

(1) *Leg.* 12. *D. De dolo malo.*
(2) *Leg.* 13. *D. De dolo malo.*
(3) *Leg.* 23. *D. De furtis.*

indulgenza nelle restituzioni *in integrum* loro conceduta, e vi ha legge, che impone a' Giudici di usare del riguardo a quell' età, che non si presume ancora ferma di consiglio. Così mentre gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano rescrissero (1): *Si quis te reum legis Corneliae de Sicariis fecerit, innocentia purgari crimen, non adulta aetate defendi convenit*; il Giureconsulto Trifonino (2) scrisse: *In delictis autem minor vigintiquinque annis non meretur in integrum restitutionem, utique atrocioribus: nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad mediocrem paenam Judicem produxerit*. Maggiormente questa commiserazione ottennero i minori con la celebre costituzione del Regno *minorum jura*, in quanto l' età minore era limitata agli anni 18. Ma pur qui regola assoluta non si può dare, e militar debbe la prudenza notata in quanto agl' impuberi.

Vanno nella stessa classe le *femine*. Di ordinario esse son deboli di consiglio, e non capaci della pienezza del dolo. Vi ha qualche scrittore, che credendo di offenderle, dicendo ch' esse *in continua infantia vitam degunt*, ne ha fatta in quanto ai reati la più forte difesa. Ma chi di noi non conosce femine ferme di consiglio nel bene, o nel male, capaci di perfidia, e di dolo più degli uomini, ed in con-

---

(1) *Leg*. 6. *Cod. ad legem Corneliam de sicariis*.
(2) *Leg*: 37. §. 1. *D*. *De Minoribus*.

seguenza atte ai reati? La regola generalissima starà per esse; il loro carattere, e la vita trista che taluna di esse meni, formerà l'eccezione ne' varj casi.

De' mentecatti si è detto abbastanza. Capaci di dolo essi non sono per la infelicità del loro intelletto, di cui la volontà è seguace, e (1) perciò gl' Imperadori presso Modestino rescrissero (2): *Si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit*, benchè *diligentius sit custodiendus, aut etiam vinculis coercendus.* Di quel furore però s' intende, che non lascia all' anima alcun riposo. Che se pruovisi essere stato solito il furioso a godere degli intervalli, e nell' intervallo appunto commise il parricidio, gl' Imperadori Marco, e Commodo rescrissero doversi come parricida punire costui (3).

Nelle cose che avvengono per colpa lata, lieve, o lievissima, vale il dire per mancanza di accortezza, secondo i diversi gradi di sopra computati, non si ammette il dolo, perchè non vi si ravvisa l' accorgimento dell' intelletto, e la determinazione della volontà nel male, ch' è avvenuto. Con tutto ciò la scuola dei Criminalisti ammette potersi da un uomo incorrere nel reato *ex culpa lata*; perchè in alcune leggi trovano la massima *culpa la-*

(1) *Leg.* 12. *ad Legem Corneliam de Sicariis.*
(2) *Leg.* 9, §. 1. *D. ad Legem Pompejam de Parricidiis.*
(3) *Leg.* 14. *D. De Officio Praesidis.*

ta pro dolo habetur , et dolo aequiparatur. Concordano però tutti esser la colpa lata paragonabile al menomo grado del dolo, e non potersi mai per essa condannare un uomo alla morte, ma doversi punire costui più mitemente. Se reggesse indistintamente questa dottrina , rimarrebbe distrutto il principio de' nostri raziocinj, e si punirebbe, chi con l' intelletto non avvertì il male, ed in conseguenza al male non si determinò con la volontà. Merita dunque di esser notato, dove i cennati dottori fondino il loro inganno. Dalla colpa, che è la mancanza di diligenza, non nasce mai il dolo , perché manca in essa l' avvertenza dell' intelletto, e 'l consenso della volontà. Porta quella al dolo in quanto alla rifazione del danno, ma non per la pena, da che la pena è conseguenza del reato, e reato non può darsi dove manchi il volere di offendere altri. Nei più rigidi tempi in Roma contro agli omicidi il Giureconsulto Paolo scrisse: *Nec in lege Cornelia culpa lata pro dolo accipitur;* (1) parole che ben mostrano molto meno potersi prendere l' una per l' altro in altri reati. Tre luoghi di Ulpiano, di Paolo, e di Callistrato guardano la *colpa lata* come *dolo*, ma contengono tre ragioni particolari tanto, da non potersene trarre la massima, che la *colpa lata in dolo* si cangi. In essi come *dolo* è punita la *col-*

(1) *Leg. 7. pr: D. ad Legem Corneliam de Sicariis.*

pa, o perchè è colpa commessa in uffizio, la quale perdonata può produrre conseguenze più gravi, o perchè col timore della pena si è voluto rendere più accorti gl' uomini in cosa di grave importanza. Ulpiano (1) parla del Magistrato, che forse per imperizia cagiona ai nazionali quello stesso male, che cagiona il sicario con la sua scure, e 'l vuole punito come omicida. È vero che l'opera del Magistrato è *colpa*, e non *dolo* diretto. Vi ha però del dolo indiretto nelle azioni sue. Se egli ebbe ingegno a desiderare ed a sostenersi in una carica, deve pure avere ingegno, ed occasioni da conoscere le propria ignoranza. Con questo dato sicuro tutte le sue azioni sono un *perpetuo dolo*, ed è giusto, che nel particolare caso, in cui operò la *sua colpa*, ossia l'*imperizia*, egli come *doloso* venga punito. Questo caso nulla ha di simile a quello di un altro, che incorra in un male per trascuratezza. Ecco la ragione del responso di Ulpiano, il quale perciò non altera la generale regola. Paolo scrisse (2), che il Prefetto de' Vigili castighi con la fustigazione chi custodisce con poca diligenza il fuoco, funesta cagione d'incendj. Ma ciò non significa punire la colpa come un dolo. La fustigazione negli uomini trascurati, e plebei fa lo stes-

(1) *Leg. 4. pr: D. ad legem Corneliam de Sicariis.*
(2) *Leg. 3. §. 1. D. De Officio Praefecti Vigil.*

so effetto della sferza ne' bambini per far loro acquistar senno. Soggiugne però *aut severa interlocutione comminatus*, *fustium castigationem remittit* ond' è non esser quella una pena, ma un avvertimento da usarsi, o con le percosse, o con parole, secondo sugerisce al Giudice la condizione delle persone. Sia pure una pena, è una pena, che dassi per esempio in cosa grave, e mentre trattasi *salutem Reipublicae tueri*, come lo stesso Giureconsulto si esprime, onde la regola universale resta meno alterata. Callistrato finalmente (1) parla di soldati in sentinella, i quali *ex nimia negligentia*, *ex nimia culpa*, lascino fuggire i rei. Omettiamo potersi sotto l' affettata negligenza celare il dolo, era troppo giusto, che in questo caso la colpa al dolo si equiparasse per impegnare in altri casi i soldati a diligenza estrema in cosa troppo funesta per l' esempio, e per le conseguenze. Il ragionare dei Criminalisti è dunque mal fondato, perchè vuol trarre la regola opposta da tre eccezioni, ben lontane dal distruggere la regola principale. Ma dagli atti nati dall' ignoranza, o da errore si passi ad osservare come ragionino le leggi nel proposito delle passioni.

Son queste o lodevoli, o vituperevoli, o più, o meno ree. Le vituperevoli, le ree secondo i diversi gradi, son condannabili in se stesse,

(1) *Leg*: 12. *D. De custodia, et exibitione reorum.*

e non possono non essere condannabili le azioni, che ne formano la conseguenza. Le leggi Romane usano indulgenza a chi opera per *impeto*, mosso da giusto dolore. Il Giureconsulto Marciano (1) vuol che i Giudici *in gravioribus poenis severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequantur*, e propone il caso del reato commesso, *impetu*, *cum per ebrietatem ad manus*, *aut ferrum venitur*. Quell' ebriezza, ch' è prodotta dal vino in altri casi puol' essere figlia di una passione ardente. Antonino Pio vuole in alcune circostanze punito l' omicidio *leviori poena* (2) e' l Giureconsulto Papiniano (3) compassiona il reo *qui impetu tractus doloris aliquem interfecerit, cum sit difficillimum justum dolorem temperare*. Non solamente poi sono scusati gli atti, che consumansi nel primo urto della passione, ma scusansi ancora quelli che avvengono *horis interjectis*, e la parola *incontinenti* prendesi pure per lo spazio di ore 24. Resta però il definire cosa intendasi *per giusto dolore*.

Nelle passioni legittime, o lodevoli l' eccesso merita scusa. Non la merita nelle passioni proterve, o reprensibili. Vediamolo colla legge, e con la ragione.

---

(1) *Leg.* 11. *D. De Poenis.*
(2) *Leg.* 1. §. 5. *D. Ad Legem Corneliam de Sicariis.*
(3) *Leg.* 38 § 8. *D. Ad Legem Juliam De Adulteriis,*

Il reato allora si rende scusabile, quando viene per tale riconosciuto dalla legge. Questa ne determina la qualità, e la pena, questa deve fissarne le scuse. Non senza ragione il Legislatore ha sanzionato, che niun reato può dichiararsi scusabile, se non quando la legge li attribuisce questo carattere. Da questi principii il Magistrato non può per nulla allontanarsi, anzi ne dovrà essere rigido esecutore(1) Nei casi poi che la legge non dichiara espressamente le scuse, e queste ricavar si debbono dalle qualità morali dell' azione, allora è volontà del Sommo Imperante, che il magistrato colla sua saviezza misuri la latitudine del grado, nascente dalle qualità morali dell' azione. In simil guisa ragionar si deve delle aggravanti. La legge ha stabilito le scuse, e da queste debbano determinarsi le aggravanti. Il magistrato non può oltrepassare i limiti nelle scuse non determinate nel codice penale, del pari non può per le aggravanti, che nello stesso codice non sono segnate. Ed in fatti un misfatto accompagnato da circostanze atrocissime, e non dichiarate dalla legge aggravante, dovrà sottoporsi alla pena da essa sanzionata. L' uomo mosso da *giusto dolore*, e che frenar non può le passioni, sebbene viene a violare i dritti altrui, e colpevole si rende pure, è de-

(1) Art. 63 cod. pen.

gno di scusa. Premetter dobbiamo la definizione del *giusto dolore*, che innanzi abbiamo proposta per sviluppare con chiarezza il nostro assunto. Giusto è quel dolore, che in noi si desta per ingiuria, che ci si faccia, o perchè si oltragino e si uccidano persone a noi strette co' vincoli di natura, e di società, come i genitori, la moglie, i figliuoli, i prossimi congiunti. L'ira in noi si accende allora, e tutte le passioni primarie, e secondarie pongons' in tumulto nel nostro petto. Qual'è il dolore, e la passione ingiusta, o tale, che non meriti quel nome *giusto* che apporta scusa? Noi potremmo egualmente definirlo con poco; ma ripigliamo il comodo stile di ricorrere a' principj.

Le passioni umane sono dirizzate, o a procacciare il bene, o ad allontanare da noi il male; e quindi l'amore, l'odio, il piacere, e 'l dolore sono l'origine di ogni nostro desiderio. I beni, ed i mali, o sono *essenziali*, quando riguardano la nostra esistenza, cioè allorchè conservano, o tolgono la nostra vita; o sono *accessorii*, quando, o procurano a noi la vita comoda, e gioconda, o la fanno a noi menare disagiata, e penosa. Ecco dunque la divisione di tutti gli affetti nostri: o riguardano l'acquisto de' beni; e la fuga de' mali *essenziali*, o si appartengono al conseguimento de' beni; ed all'allontanamento de' mali *accessorii*.

Bisogna però considerar l'uomo, non solo in quanto alla sua persona, ma ancora in quanto agli oggetti, che gli appartengono. L'a-

more, che l' uomo ha per la propria esistenza ordinariamente si estende all'esistenza delle persone a lui congiunte per natura, come padre, madre, figliuoli, fratelli, sorelle, zii ec:, o per elezione, come la moglie, ed i congiunti di essa. La premura, ch' egli ha della felice esistenza, ossia de' beni che fanno felicemente menar la vita, anche a queste medesime persone si estende. Da queste passioni, che l' uomo sente, o per se stesso, o per chi gli si appartiene, resta caratterizzato il dolore nei casi, in cui queste passioni medesime vengono offese dal terzo. Vaglia l' esempio.

Se un uomo venga minacciata, o offesa la propria vita, l' ira subito lo accende, si anima alla difesa, e tutti gli atti sono in lui quas' involontarj, e perciò scusabili. Se egli vegga steso morto a suoi piedi il padre, la madre, i figliuoli, un congiunto, la moglie, l' ira fa in lui lo stesso effetto egualmente giusto è il suo dolore. Tutti gli atti, cui in quel momento si avanza, o per difesa, o per vendetta, secondo le varie circostanze, o non meritano pena, o la meritano mite. Quì è da aggiungersi, che se trattasi di difesa propria, o di persone, che ci appartengono, la nostra passione è di quelle scusabili per sua natura. Se trattasi di vendetta, l' ira sarà meno scusabile; perchè l' Uomo far vuole con le sue mani quella vendetta, che per lui far deve la Potestà Suprema, alla quale egli affidò i proprj dritti, ma pure il giusto, il naturale, il violente dolore diminuiranno l' atrocità

del suo misfatto. In questo calcolo entra pure il temperamento. Più facilmente si accendano il sanguigno, e' l collerico, o più quando vengono percossi dall' acerbo dolore, come nel vedere ucciso il padre, il figliuolo ec., e più malagevolmente possono frenarsi.

Si è parlato delle passioni, che vengono dall'amore, e dall' odio: amore verso la esistenza propria, e de' suoi: odio verso di chi a noi, o ai nostri la insidia. Consideriamo per poco quelle, che derivano dal piacere, e dal dolore, cioè quelle che riguardano i beni *accessorii*, che ne fanno menare più comoda la vita. Se noi veggiamo dal ladrone insidiate le ricchezze, ed i comodi, o nostri, o de' nostri congiunti, ci accendiamo, ma l' accensione non è tale che non ci lasci luogo a ragionare; il dolore non è di natura, che impedisca le funzioni della ragione; il caso non è sì pressante, che la difesa, o la vendetta non si possa attendere dalla mano del magistrato. Ecco il perchè il dolore, che in quel caso ci muovesse ad un omicidio non si chiama giusto, e l' uccisore o poco, o nulla sarebbe scusato; e se non l' avessero forse i costumi de' tempi richiesto, non sarebbe da lodarsi la legge Decemvirale, che parlava nel seguente modo. *Si nocte furtum fiat, furem autem aliquis occiderit impune esto* (1). Onde a gran ra-

(1) *Gravina ad 2. Tabulam.*

gione Ulpiano all' editto scrisse. *Furem nocturnum si quis occiderit, ita domum impune foret, si parcere ei sine periculo suo non potuit* (1).

Quelle, di cui si è parlato finora sono le passioni giuste, e lodevoli, benchè solo quelle della prima classe siano atte a costituire quel dolore, che porga scusa nei reati. È da notarsi però, che nella classe di quelle passioni che nascono dal piacere, e dal dolore, ossia dal desiderio di menare più agiata, e piacevole la vita, vanno a cadere tutte le passioni ree e perciò le azioni, che ne sorgono, come viziose, non solo nelle conseguenze, ma anche nel loro principio, non meritano scusa veruna. Giovi ancor quì l' esempio. L' amore pe'l sesso diverso non è essenziale per la esistenza di un uomo in particolare. Chi ama cerca un bene, che rendali la vita più comoda, e più gioconda; ed indifferente sarà la passione, se egli volgasi a femina, che a niuno appartiene e per possederla si volga a mezzi non vietati. Se per possederla ei la rapisca, o se uccida il rivale, l' amore non lo scuserà. Non era proibito amare, proibito era il mezzo da lui tenuto. Che se questo amore si fosse da taluno conceputo per la moglie altrui, e per dargli affetto si fosse trucidato il marito, il misfatto non incontrerà affatto scusa. La passione quan-

---

(1) *Leg. 9. D. ad Leg. Corn. De Sicariis.*

to calda si voglia, non cominciò col calore, ma nacque, e crebbe per gradi; essa *versebatur in re illicita*: l'affetto offese la intera società, che nei matrimonj non incotrerebbe più sicurezza.

Alle scuse che nascono dalle varie influenze delle passioni, seguano le cause *aggravanti*, o *scusanti*, che altrimenti *aggiunti* si appellano.

Ogn'imputabilità per via degli *aggiunti* si rende più aggravante, o scusante. Gli *aggiunti* si dividono in due classi; nella prima si comprendono quelli che accidentalmente sono annessi al reato; nella seconda poi quelli che si scelgano dal reo per dar luogo al suo progetto: nelle ferite il pericolo della vita per natura, lo storpio sono *aggiunti* annessi alle ferite istesse: il veleno, l'arma feritrice, le chiavi adulterine ec: sono quegli scelti dal reo per la pronta esecuzione del reato. Di queste due classi di *aggiunti* la prima può essere scusabile, l'altra sarà sempre aggravante.

Nelle classificazioni de' reati i Legislatori di tutti i tempi semplicemente hanno distinte le denominazioni di ogni atto punibile. I reati però possono discernersi dalle loro varietà, che attaccano la vita, la proprietà, e l'onore. Si aggiungano le diverse cause colle quali si violano questi dritti, ma non potranno giammai calcolarsi tutti gli *aggiunti* che vi concorrono. Di fatti una circostanza che altera la *qualità* dei reati, di una specie diversa li rende, ed ancorchè questi fussero scusabili,

pure saranno tra essi differenti. Altri *aggiunti* non hanno tenuto di mira i Legislatori, se non quelli che riflettono i costumi, e la condizione de' popoli.

Inutile sarebbe dettare le regole che gli antichi Legislatori stabilirono su gli *aggiunti*, potendosi con la semplice lettura acquistarne un saggio. Faremo sol parola di quelli marcati dalle leggi penali in vigore.

Il nostro foro ha divisi gli *aggiunti*, come si è detto, in aggravanti, e scusanti. Essi si numerano fino ad otto. 1.° *persona*, 2.° *causa*, 3.° *mezzo*, 4.° *tempo*, 5.° *luogo*, 6.° *qualità*, 7.° *successo*. 8.° *danno*.

1.° Nella *persona* si considera dal nostro codice l' obbligo di *natura*, l'*età*, ed il *carattere*. Il parricida aggrava la pena, e la natura stessa ne calcola la ragione. (1) Se il legame del sangue disserri le porte delle prigioni, e corrompa i giudici a fine di render libero l' imputato, oppure di fargl' infliggere una pena mite, la legge eleva a scusante tal reato (2). Ma se calpestandosi li dettami di natura i genitori eccitassero, o facilitassero la corruzione de' proprj figli, la loro qualità personale renderebbe aggravante il misfatto (3). Questa stessa qualità per i giovanetti non maggio-

(1) Art. 348 360 cod. pen.
(2) Art 260. 203 cod. pen.
(3) Art. 332 cod. peu.

ri di anni nove, e non giunti all' anno quattordicesimo è scusante (1). Il medesimo calcolo deve osservarsi per l' uomo decrepito, perchè incapace per debolezza a mandare in effetto il suo progetto: la legge però lo vuol reo a fine d'evitare ogni piccol danno, ma il suo fallo sarà sempre scusante. Il signor Riboud nel suo rapporto in nome della commissione di legislazione ha detto.

» Quanto all' influenza dell' età dei con-
» dannati relativamente ai vecchi, ora non è
» e non poteva esser annoverata nelle varie
» legislazioni nella medesima linea con quel-
» la de' minori che sono al di sotto di sedici
» anni.

» In realtà gli uni hanno contro essi le
» lezioni trascurate di una lunga esperienza,
» e gli altri non hanno potuto approfittarsene.
» Ben lungi dal cangiare o moderare le pene
» de' primi, la legge le renderebbe forse più
» gravi, se il rispetto per la vecchiaja, e per
» le infermità cui va ella ordinariamente sog-
» getta, non le facesse un dovere di non pu-
» nirla se non come l' età matura, e di ad-
» dolcire il modo della pena in quest' epoca
» estrema della vita dell' uomo, in cui la na-
» tura spalanca la tomba innanzi ai suoi passi.

» Si rinvengono due miglioramenti nel co-
» dice del 1791, e poste nelle disposizioni

---

(1) Art. 64 65 cod. pen.

» degli articoli 70 e 71 del nuovo codice; la
» prima è di anticipare di molti anni la mi-
» tigazione di cui si tratta; e la seconda è di
» evitare l'inconveniente di far rientrare un
» ottuagenario perverso in seno della società,
» che ha co' suoi misfatti oltraggiata.

Il tutore, o l'ajo che dimentico delle obbligazioni contratte, e di quei doveri annessi alla sua carica, in luogo di diriggere pel sentiero del giusto e dell' onesto i cuori de' teneri fanciulli alla diloro vigilanza affidati, ne altera i costumi con eccitarli, o facilitarli alla corruzione, o con abusare delle loro persone, merita per tal misfatto un aggravante per ragione di persona (1). Tale imputabilità colpisce ancora i custodi delle prigioni (2). La meretrice che giace nelle sozzure de' Lupanari, e che il suo decoro prostituito non è in grado di ricevere onta alcuna, essendo questa violentata, la legge accorda una scusante all' uomo che un tal reato commette (3).

Nella persona del capo delle bande, e delle comitive la legge ravvisa una qualità aggravante, come prima causa efficace, che guida gli altri ai reati (4). Merita l'esasperazione della pena il domestico che commette un fur-

---

(1) Art. 332 339 n. 3 cod. pen.
(2) Art. 239 n. 4: cod. pen.
(3) Art. 343 cod. pen.
(4) Art. 133 134 cod. pen.

to abusando della conoscenza de' segreti del suo padrone. La fiducia del viaggiatore è riposta nel locandiere, nel vettorino, nel barcajuolo, e nei suoi domestici. Mancando questi di fede e convertendo il deposito in furto, l' ospitalità in tradimento, la legge, come vigile delle loro azioni, li marca con l' *aggravante*. Con egual rigore vien punito l' allievo, l' operajo, l' artista, o l' impiegato, che ruba nella casa, o in altro luogo, ove deve rimanere per ragione del suo mestiere (1).

2.° Aggiunto d' imputabilità aggravante è ancora la *causa*, per la quale si commette il reato, come l' *empia*, ed *atroce* esacrazione, mediante la quale si faccia onta alla religione (2). L' ordire le trame contro la sicurezza interna, ed esterna dello stato (3). L' omicidio, che si commette dal ladro, per aprirsi l' adito al furto (4). L' omicidio in persona del figlio, per sfogare qualche privata vendetta contro del padre, per sopprimere la pruova di altro reato, e per eseguire l' altrui mandato con promesse, o gratuito (5).

La perversità di quest' uomini nel consumare gli anzidetti reati li rende sacrileghi,

---

(1) Art. 410 n. 1. 2. 3. 4. cod. pen.
(2) Art. 92 96 cod. pen.
(3) Cap. 1.° 2.° Tit. 2. cod. pen.
(4) Art. 418 cod. pen.
(5) 352 n. 5. 6. 7. cod. pen.

empj, perduelli, e gl' uomini di tal natura si avvicinano alle fiere a motivo che per ragione nefande giungano ad esser spergiuri, e versano crudelmente il sangue innocente del loro simile.

Questa stessa causa di delinquere si fa scusante, se il prevenuto obbliga il suo nemico alla propria difesa, o a quella di altri cui appartiene per legame di sangue, e infine per salvare la proprietà, e l'onore (1).

3.° Il *mezzo* che si adopera per consumare un misfatto è *aggravante*, qnando si fa uso d' armi proprie, e quando ha luogo la pubblica violenza (2). Quando si prepara il misfatto con minaccie scritte. (3) Quando si esegua con scalata, frattura (4), col sequestro, o detenzione di persona (5), e con veleni (6). Quando si fa resistenza alla forza pubblica (7) se si usa la falsa divisa per introdursi nelle abitazioni a sol fine di commettere qualche reato (8). Se vi saranno fratture interne, ed esterne, chiavi adulterine, maschere, o escogitazioni di altri mezzi per deformare il viso,

---

(1) Art. 377 378 cod. pen.
(2) Art. 147 cod. pen.
(3) Art. 161 cod. pen.
(4) Art. 413 cod. pen.
(5) Art. 420 cod. pen.
(6) Art. 352 n, 2. cod. pen.
(7) Art. 182 cod. pen.
(8) Art. 413. cod. pen.

onde menare in effetto de' furti, finalment' è anche un' *aggravante* il mezzo di diffamare le persone con affissi ne' pubblici luoghi (1). I mezzi sono per legge scusanti, se si consuma il misfatto con arme improprie (2), se le minacce, o ingiurie sono verbali (3).

In fine se nella resistenza alla forza pubblica non vi concorrano le circostanze ed il numero voluto dalla legge, cioè che i resistenti siano di un numero minore di tre, e che uno di essi non sia asportatore di arma propria (4). In questi casi però non deve ravvisarsi quel *pravo volere* che palesa la scelta di quei mezzi criminosi, che la legge riconosce più efficaci e valevoli a perfezionare la consumazione del misfatto.

4.° Fra gli aggravanti si riguarda anche il *tempo*, se il reo cerca nascondere fra le tenebre il suo reato. Come sarebbe il ladro che profittando della oscurità della notte assale il viandante (5). Quell' uomo malvagio, che in vece di compiangere, e soccorrere un suo simile che tra le fiamme non trova scampo alla salvezza, o che sorpreso da una inondazione, o da' suoi nemici va incontro alla morte, ruba gli

---

(1) Art. 413 367 cod. pen.
(2) Art. 391 cod. pen.
(3) Art. 162 Cod. pen.
(4) Art. 178 Cod. pen.
(5) Art. 411 Cod. pen.

avvanzi forse salvati dal naufragio, o dalle fiamme (1). Quel delinquente che cerca spezzare i suoi ferri atterrando le porte delle prigioni per unirsi a tumultuosi (2), colui che trattiene un' individuo in carcere privato oltre a venti giorni. All' opposto se li vien resa la libertà prima del terzo giorno sarà l' imputabilità scusante per cagion del pentimento, purchè non siasi fra quest' intervallo ottenuto il fine per cui seguì l' arresto (3). Sarà parimente scusante il ritardare oltre le ore ventiquattro il rivelamento prescritto de' misfatti di fabbricazione di monete false, e di lesa maestà riguardandosi come atto di pura negligenza (4).

Similmente si ha per scusante l'azione per cagione di dolo, o di danno. In effetti vi è diversità di reato tra il corrispondere alle vendette del nemico in tempo di guerra, e secondare in tempo di pace la potenza amica, o neutrale (5).

5.° L' imputabilità sarà pure *aggravante* in riguardo al *luogo*, in cui si commette il reato. La base della società è l' amore vicendevole, mercè il quale si sovviene al mutuo bisogno de' simili. Un tal principio non può reggere senza la religione, forza costitutiva

---

(1) Art. 413 num. 3 Cod. pen.
(2) Art. 257 Cod. pen.
(3) Art. 169 170 172 Cod. pen.
(4) Art. 169 144. Cod. pen.
(5) Art. 110 111 Cod. pen.

della pubblica morale. Sì l' una, che l' altra debbano essere in perfetta relazione tra loro, diversamente manca il fine della società. Posta questa base non può esservi società senza morale: ed infatti come si potrebbero conservare casti, ed illibati i tori conjugali tra le dissolutezze?

Sarebbe un' *aggravante* per un' uomo irreligioso, che audace giunga a profanare i sacri tempj (1), che ardisca proferire bestemie (2), che stenda le mani sacrileghe per commettere de' furti nelle Chiese (3), che offenda i Ministri del Santuario (4), e che involа finalmente sacri arredi (5).

Sotto questo aspetto si riguardano i luoghi pubblici relativamente alla bestemia, di cui parleremo nel capo de' reati contro la religione.

6.° La *qualità* del reato racchiude in se delle aggravanti, e scusanti. Le aggravanti si hanno allorchè l' azione si prepara con volontà determinata, e dicesi premeditazione, che ha il primo luogo tra i misfatti. Questa qualità aggravante si dà ancora nella falsificazione delle carte pubbliche, e private (6), ed in quello di Banco (7). Si avranno poi le scusanti quan-

---

(1) Art. 104 Cod. pen.
(2) Art. 101 Cod. pen.
(3) Art. 412 Cod. pen.
(4) Art. 103 Cod. pen.
(5) Art. 97 Cod. pen.
(6) Art. 291. 293 Cod. pen.
(7) Art. 272 Cod. pen.

do l'azione siasi commessa per negligenza, od impeto nascente da passioni insite nel cuore umano, e fors' ancora per fanatismo ed orgoglio (1), di cui molto parlammo.

La contrafazione delle monete del nostro Regno aggrava il reato da quella dello straniero allora quando si diffonde (2). La fede pubblica violata nelle carte commerciali, e di banco merita un' *aggravante*, ed inconseguenza un' aumento d' imputabilità (3). Viene minorata questa nella falsità in carte private (4).

7.° Il *successo* dalle leggi in vigore è marcato come *aggravante* quantunque sia indipendente dalla volontà del reo, e vien guidato dal caso, che il più delle volte regge le operazioni umane. Così le ferite commesse in persona di un magistrato dell' ordine amministrativo, o giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni, o derivate da questo esercizio, che producono la morte fra quaranta giorni, sono un successo aggravante (5). Tale sono ancora il prestare la bevanda di aborto ad una donna (6). La castratura in persona di un giovanetto (7). L' esposizione di un fanciullo, che produce la

(1) Art. 165 Cod. pen.
(2) Art. 266 Cod. pen.
(3) Art. 273 Cod. pen.
(4) Art. 293 Cod. pen.
(5) Art. 177 Cod. pen.
(6) Art. 196 Cod. pen.
(7) Art. 364 Cod. pen.

morte (1). Gl' incendj, gli attacchi, o la resistenza alla forza pubblica nel corso de' quali hanno avuto luogo altri misfatti (2). Se la fortuna poi ne reprime il successo per lo intero sviluppo, costituisce una scusante: come lo è, se la cospirazione progettata non siasi conchiusa, ne accettata (3). Se li discorsi tenuti nelle pubbliche adunanze, o gli affissi ne' luoghi pubblici non abbiano prodottto alcuno effetto (4), come pure lo è la provocazione che si usa alla resistenza, ed attacco alla forza pubblica con affissi, o discorsi (5). Similmente è *scusante* il rapitore, che rende intatta la rapita (6), ed il capo banda che scioglie alla prima voce dell' impiegato del governo l' associazione della stessa (7). Nel calcolo de' successi si devono comprendere ancora i misfatti tentati, o mancati, o che non abbiano prodotto effetto per caso, e per volontà del reo. L' indicata circostanza forma un' *aggravante* ne' misfatti mancati, ed una scusante ne' tentativi, per ragione della pena minore, che viene inflitta per quest' ultimo. Intanto il nostro codice nel calcolo de' *conati* ha concesso al Giudice

---

(1) Art. 404 Ccd. pen.
(2) Art. 438 439 442 182 Cod. pen.
(3) Art. 126 Cod. pen.
(4) Art. 140 Cod. pen.
(5) Art. 185 Cod. pen.
(6) Art. 338 Con, pen,
(7) Art. 139 Cod. pen.

la latitudine di un grado, ed alle volte di due, come lo è, se il rapitore rimetta la fanciulla senza averne abusato. Non vi è pena per lo solo fatto di associazione di bande (1). È qui d'uopo avvertire, che gli anzidetti articoli variano pel concorso degli aggiunti, che costituiscono una maggiore, o minore imputabilità.

8.° Finalmente tra gli *aggiunti* è da calcolarsi (come dissimo) il *danno* che costituisce un' *aggravante*, o una *scusante* a proporzione di esso. Se la calunnia ha dato luogo ad un misfatto, col quale espone il prevenuto a danni gravi è *aggravante*. Se poi questa ha l' adito aperto al delitto, o ad una contravvenzione di polizia è scusante (2). Per la stessa ragione è punito lo spergiuro in diversi modi a norma de' giudizj (3). A ragione del danno ancora si rende maggiormente reo quel Magistrato subornato nelle materie penali per fare arrestare, o condannare un' individuo. Si rende poi minor reo, se le sue lordure hanno avuto luogo per un giudizio civile, o per la libertà di un' imputato. (4). Colla stessa bilancia la legge misura la prevaricazione degli avvocati, e patrocinatori (5), e de' custodi addetti a

(1) Art. 137 138 Cod. pen.
(2) Art. 186 Cod. pen.
(3) Art. 188 Cod. pen.
(4) Art. 198 200 201 Cod. pen.
(5) Art. 210 Cod. pen.

suggelli apposti a carte, che appartengono ad individui incolpati, o accusati di un misfatto (1). Nella falsificazione delle monete di oro, o di argento la legge calcola anche il danno (2), lo calcola ancora ne' passaporti falsi, o falsificati (3), nei furti, nelle frode, e negl' incendj (4). Per i danni causati da inondazioni a motivo di fallimento, perciò che riguarda le privative, e finalmente in tutti i reati contro la proprietà, la legge prende in considerazione il grado del dolo, della maggiore, o minore quantità del danno, o può essere egualmente reo chi distrugge un campo di un'agiato agricoltore, o chi lo danneggia legiermente (5). Basti ciò intorno all' influenza delle passioni, alle scuse che determina la legge ne' reati, ed alle cause aggravanti, e scusanti, che altrimenti aggiunti si appellano.

---

(1) Art. 248 Cod. pen.
(2) Art. 263 Cod. pen.
(3) Art. 295 Cod. pen.
(4) Art. 409 481 a 440 Cod. pen.
(5) Art. 448 321 322 Cod. pen.

CAPO V.

Del tentativo , e della complicità nei reati.

Avviene alle volte che l' uomo vinto dalle passioni, obbliando i proprj doveri, e'l rischio cui va incontro, si determina a violare i dritti altrui disprezzando le leggi che fulminano contro i malfattori. Due casi sogliono darsi nel menare in effetto quest' azione criminosa. Il primo quando il reo disegno , sebbene abbia avuto principio di esecuzione nella volontà dell' agente , pur tutta volta per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla di lui volontà non l' ha consumato. L' altro quando avviene, che non. ostante il reo abbia estrinsicato la volontà di consumare il reato, e che non gli rimaneano altri atti all' esecuzione, pure vi è stato impedimento alla sua consumazione per fortuite circostanze , ed anche indipendenti dalla stessa sua volontà. Nel primo caso si ha il reato *tentato*, nel secondo il *mancato* (1). Il tentativo, ossia *conato*, costantemente dalla legge si è annoverato tra misfatti. In alcuni casi però vuole che venghi applicato a delitti, ed alle contravvenzioni, dal perchè gli estremi del

---

(1) Art. 69 70. V. Art. 55 cod. pen.

tentativo in certi delitti non sono ravvisabili, e non compromettono il bene della società. Differentemente ragionar si deve de' misfatti. (1) È oggetto interessante dichiarare la pena che tal natura di tentativo è dovuta per frenare gli abusi che potrebbero aver luogo nel corpo sociale. Non solo le nostre leggi riguardano sotto tale aspetto il tentativo, ma ancora il foro Romano ne rimbomba. Proseguendo adunque a parlare del *conato*, ossia premura a compiere un misfatto, che poi non giunga all'esito, fa d' uopo osservare che secondo i stabiliti principj nel reato debbono concorrere l' animo, e l' effetto. Col *conato* si palesa l' animo soltanto. Dunque non vi sarebbe luogo a pena. Ma giusto il dimostrato altrove da una banda pe' reati più atroci le leggi vogliono punito ancora il pravo disegno, e dall' altra il *conato* dimostra un' atto cominciato, sicchè non giugnendo all'effetto deesene sapere più grado alla fortuna, che all' uomo. Per tal motivo la legge Cornelia punisce come *sicario* chi *occidendi hominis causa in publicum cum gladio prodierit*, e 'l Giureconsulto Marciano vuol reo *qui emit venenum, ut patri daret quamvis dare non potuerit* (2). Si omettono altre

---

(1) Art. 71. Pe' tentativi de' delitti V. l'art. 452. cod. pen.

(1) Leg. 1. D. *Ad legem Pompejam de Parricidiis*

leggi, le quali parlano nello stesso linguaggio. I recenti costumi di Europa puniscono più mitamente il *conato* : il che concorda co' nostri principj ; perciocchè sebbene in esso si dimostri l'animo non si giugne mai a dimostrarlo perfettamente fino a che il reato non sia consumato. L'uomo che procede armato può tuttavia agitare nel petto pensieri, che lo distolgano dall'omicidio. Chi comperò il veleno può ancora rimoversi dal reo disegno di uccidere il padre. È giusto che costoro vengano puniti, perchè nel loro animo potettero nudrire pensieri sì scellerati, ed avanzarsi a' preparativi. Non è giusto il punirli come perfetti rei, perchè non vi ha argomento da riputare perfetto il loro animo. Nel resto ancora quì militar dee l'accorgimento del Giudice, il quale non può obliare l'avviso di Saturnino: *Nonnumquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbentur, quotiens nimium multis personis grassantibus exemplo opus sit* (1): il che può aver luogo ne' casi, in cui, come si disse, la legge ripone frà maleficj anche il *conato*, o il *pensiero*.

Su le teorie del dritto Romano è stabilita la giurisprudenza interpetrativa dottrinale della Suprema Corte di Giustizia del Regno delle due Sicilie in rapporto al tentativo.

Per darsi luogo alla pena del tentativo de' misfatti debbono concorrere essenziali requisi-

---

(1) Leg. 16 § ult. D. De *poenis*.

ti, da far parte nella decisione di condanna.

1.° *L' atto esteriore, che manifesta la volontà di commettere un tal misfatto.* Questo requisito è perfettamente consentan o alla disposizione di Callistrato (1) *in maleficiis voluntas spectatur non exitus*, ed altre leggi de' Giureconsulti Saturnino, Ulpiano, e Paolo, che l' animo solo non è sufficiente a stabilire il reato.

2°. *Principio di esecuzione.* Il principio di esecuzione è un requisito essenziale, che si richiede, dal perchè dove l' azione criminosa non è incominciata, e l' agente non ha dato principio ad atti di esecuzione manifestati, non si può conoscere la violazione della legge, ed il reato che l' individuo si prefigge di menare in effetto, ed a ragione Saturnino ha stabilito *eventus spectatur*.

3.° *La cagione estranea, o fortuita, che abbia sospeso l' effetto per caso fortuito, ed indipentente dalla volontà del reo.* Quest' ultimo requisito offre un' eccezione adottata dalle leggi penali del Regno, che l' atto sospeso avviene, o per volontà dell' attore, o per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla di lui volontà. Quando a luogo per volontà dell' attore, ed il reato interrotto viene dal pentimento dello stesso, non è tenuto il colpevole in faccia alla legge penale, se non per quei atti eseguiti, che dalla stessa sono caratteriz-

---

(1) *Leg.* 14 *D. Ad Leg. Corneliam de Sica. et Vene'*

zati per reati (1). Quando poi per caso fortuito, ed indipendente dalla volontà del colpevole il misfatto non accade, il reo avrà quella pena, che la legge penale determina in tali rincontri (2). Ouando finalmente nulla rimane all' agente di consumare il reato, e ciò non abbia avvenuto per le stesse circostanze poco fa nomate, il colpevole è soggetto a quella pena assegnata dal codice penale (3). Per stabilire l' atto esteriore, che manifesta la volontà di commettere il reato, è necessario far conoscere, che la semplice assertiva non basta, ma che l' agente accettar deve ciò che asserisce, e divenire all' esecuzione per commettere il misfatto. Ed in fatti la semplice sollecitazione con parole, escluso l' atto violento, non stabilisce il reato di attentati violenti al pudore.

La causa improvisa, che produce un colpo in un' individuo legermente ferito, non può sostenersi, ch' è principiato l' esecuzione dell' omicidio. Passeremo ora a parlare della complicità, che ha luogo ne' reati.

---

(1) Art. 73 cod. pen. La disposizione indicata in questo articolo va compresa negli articoli 137, 138, 139, 148, 156, 157, 172, 183, 193, 271, 286, cod. pen.

(2) Art. 70 cod. pen.

(3) Att. 69 cod. pen. L' eccezioni indicate negli anzidetti articoli vanno compresi negli articoli 115, 117 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 132, 140, 185, 354. 355, 451, cod. pen.

L'uomo si determina al fallo, o per animo perverso, o sedotto da passione: ma talvolta l'uno, o l'altra gli è inspirata nel petto da altro uomo, senza di che fors' egli serberebbes' innocente. Determinato a fallire, spesse volte se ne asterrebbe sgomentato da' pericoli, e da cimenti; ma finalmente supera tali ostacoli animato dal soccorso, che altri li porge. Nel primo, e nel secondo caso non accaderebbe il reato, se l' uomo non venisse o mosso o ajutato da altri. L'opera di questo terzo viene sotto il nome di *cooperazione*, ossia *complicità*, la quale ognuno intende doversi punire, come quella, che o è stata cagione, o è stata agevolamento al reato. Questa dividesi in due parti. Appellasi *consiglio*, se siasi aggirata in persuadere alcuno al reato, e va tant' oltre, che talvolta il reo principale viene scusato, perciocchè se si tratti d'animi deboli, inesperti su quali si abbia impero, *persuadere*, come bene avverte Ulpiano (1) *plus est quam cogi, atque compelli sibi parere.* Si chiama ajuto se si presta l' opera, perchè il reato giunga al suo compimento. Il *consiglio* precede sempre il fallo. L' *ajuto* può aver luogo, o prima, come ne' preparativi, o nell' atto stesso, come nell' eseguire, o dopo come nel celare il reato. Il cooperatore adunque intanto è tenuto quanto prestò di consiglio, e di

---

(1) *Leg.* 1. § 3. *D. De servo corrupto.*

ajuto, perchè il fallo giunto fosse alla perfezione sua. Potendo simili effetti derivare da più cagioni, è da esaminarsi quanto ciascuna di esse contribuir possa al reato.

E primieramente, se il consiglio, o l' ajuto sieno stati tali, che senza di essi il reato non sarebbe seguito, ragion vuole che il cooperatore si riguardi come reo principale. Se senza quel consiglio, o ajuto pure sarebbe accaduto il male, sarà da bilanciarsi qual sarebbe stato l' effetto dell' opera sua ancor quando non vi fosse stata l' opera del reo suddetto, ed intanto ei sarà tenuto: che se apparisca, che con la sola opera sua il reato pur sarebbe seguito, il cooperatore pur si avrà come il principale autore di esso. Se senza l' opera del principal reo, o col solo ajuto il reato avvenuto non sarebbe il cooperatore dovrà riputarsi reo di un sforzo, e di un' impegno, perchè il reato seguisse. Se finalmente il fatto presenta de' dubbj, pe' quali non è chiaro, se tolta l' opera del cooperatore il fatto sarebbe avvenuto, saranno da computarsi i gradi della probabilità, e secondo la loro misura dichiarare costui più, o meno reo. Veggasi se queste idee si trovino sostenute dalle leggi.

In quanto al *consiglio* il Giureconsulto Claudio Saturnino (1) scrive *quosque alios suadendo juris se sceleris est instar*, ed Ulpiano

---

(1) *Leg.* 16. *D. De poenis.*

(1) vuol punito colla stessa pena, *qui navem nautamve retineat, aut dolo malo faciat quo magis detineatur.* Per *consiglio* però è da intendersi il consiglio opportuno, ed efficace, giacchè l' inopportuno, ed inetto è da riporsi fra i semplici pensieri, ed un consultatore di tal sorte meriterà di esser punito per l' animo pravo ch' ebbe di concorrere nel reato, ma non come autore, o influente in esso.

In quant' all' *ajuto*, i dottori lo distinguono in *prossimo*, ed in *rimoto*. Chi presta l' *ajuto prossimo*, a loro avviso, merita di esser punito al pari del reo principale. Chi presta il *rimoto*, è da punirsi più mitamente. Questa distinzione a nulla vale, se non si definisca qual sia il *prossimo*, e quale il *rimoto* ajuto. Essi il fanno in modo vago, ed incerto. Cercheremo noi di farlo in maniera più precisa.

Ajuto prossimo è quello, in cui senza di esso il reato non sarebbe seguito, o se pure sarebbe seguito per opera del solo reo principale, potev' accadere anche per l' atto del solo cooperatore. Tizio non sarebbe stato trafitto da Cajo, se Mevio non l' avesse trattenuto mentre ei voleva salvarsi. Cajo, e mevio saranno entrambi rei di omicidio. Tizio ricevè da Cajo una ferita in parte vitale, per la quale sarebbe morto. Altra ferita simile ricevè da Me-

---

(1) *Leg. 2 § 1. D. De lege Julia De Annona.*

vio cooperatore. Di omicidio rei sono pure entrambi.

Ajuto rimoto consiste in quell' opera la quale da se non avrebbe prodotto il funesto effetto senza l' intera opera del reo principale. Cajo assale Tizio, e lo ferisce a morte, Mevio vi concorre con una ferita non mortale. Il primo è reo di omicidio, il secondo è tenuto di sola ferita. Ciò volle indicare il Giureconsulto Paolo scrivendo (1) *Si in rixa percussus homo perierit, ictus uniūs cuiusque in hoc collectorum contemplare oportet.*

Se la materia della cooperazione fosse da dichiararsi per via di esempli l' opera nostra sarebbe illimitata sembrando potersi colle norme esposte regolare il giudizio, passeremo ad altre importanti considerazioni.

Nella classe della cooperazione cadono quei reati, ne' quali vi è il concorso del *mandante*, o del *mandatario*. Il primo è quel, che medita, e determina un reato qualunque commettendone ad altri l' eseguimento, o che li suggerisca, o no i modi. Il secondo, è colui che manda ad effetto, o che scelga i modi da se, o che pratichi i modi suggeriteli. Ambi son rei egualmente. Lo è il *mandante*, perchè è da tenersi per reo chi al reato è determinato, e batte le vie da eseguirlo. Questa via egli scelse quando addossò l' eseguimento

---

(1) *Leg. 17 D. Ad legem Corneliam De Sicariis.*

ad altri. Ecco in lui i due requisiti del reato, *pravo pensiero*, ed *esecuzione*. Quindi Ulpiano (1) dice, *nihil interest occidat quis, an causam mortis praebeat*, e riferendo un testo greco traduce così, *mandator coedis pro homicida habetur*. Lo è del pari il mandatario, avverandosi pure in lui la determinazione al reato, e 'l pieno eseguimento. Basta in ciò per tutte le leggi dell' Imperadore Gordiano, che così parla (2). *Non ideo minus crimine, sive atrocium injuriarum judicio tenetur is qui injustam accusationem incidit, quia dicit alium se hujusmodi factum mandatorem habuisse namque hoc casu praeter principalem reum, mandatorem quoque ex sua persona conveniri posse, ignotum non est.* (3)

Vi ha chi in taluni casi scusa il *mandatario* in forza di una regola del Giureconsulto Paolo (4), che merita qualche osservazione. *Is damnum dat, qui jubet dare ejus vero non nulla culpa est, cui parere necesse sit.* Dicono quindi, un servo, cha ubbidisse al padrone, un' uomo che ripetesse dal mandante la sua sussistenza merita scusa.

---

(1) *Leg.* 15 *D. Ad legem Corneliam De Sicariis:*
(2) *Leg.* 5 Cod. *De Accusatoribus, et inscriptionibus.*
(3) Vedi inoltre la leg. 1. § 13 *D. De Vi et Viae, leg.* 3. § 1. *D. Ad leg. Juliam De Vi Privata*, e *leg.* 11. § 3 *D. De Injuriis.*
(4) *Leg.* 169 *D. De Reg. Juris.*

Ma la regola è da intendersi così. Non di misfatto, e ne di delitto parla il Giureconsulto, ma di danno, e di colpa, la quale secondo le nozioni da noi date altrove obbligano al solo rifacimento In tal caso contro al servo non può darsi azione, e perchè questi ubbidì, e perchè azione civile non può sperimentarsi mai in danno del servo, *qui personam civilem non habet*. Contro a colui, che lasciò imporsi per qualunque riguardo si dà l'azione civile, perchè questi non era forzato ad ubbidire. Che Paolo non avesse inteso di parlare ne' di misfatti, ne' di delitti meglio rilevasi da Ulpiano (1) il quale dice: *Ad eaque non habent atrocitatem facinoris, vel sceleris, ignoscitur servis, si vel dominis, vel his qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus, aut curatoribus obtemperaverint*. Meglio di tutti però il Giureconsulto Alfeno Varo (2) distinse fino a qual segno doveasi estendere anche la ubbidienza de' servi. Son costoro tenuti, *si occiderint, si furtum fecerint, si piraticam fecissent domini jussu*, nè altrimenti si vieta al Magistrato di procedere contro a' simili *Mandatarj*, che *in rebus, a quibus facinus abesset*. Dopo ciò resta inconcussa la massima di essere sempre simile la sorte de' *Mandatarj*, e de' *Mandanti* ne' giudizj penali.

---

(1) *Leg.* 157 *D. De Reg. juris.*
(2) *Leg.* 20 *D. De Oblig. et Act.*

È principio sanzionato dalle leggi penali in vigore, che il complice va soggetto alla pena dell'autore principale. (1). L'osservanza stretta de' principj stabiliti porta delle altre variazioni. In conformità, che la legge calcola i gradi d'influenza, o cooperazione del complice sul reato, determina le pene si a' complici, che agli autori principali. In fatti la legge parlando dell'associazione delle bande armate il complice non viene assogettato a pena, e l'autore principale soggiacer deve quelle pene, confacenti al reato commesso (2). Alle volte il complice in un reato soffre una pena minóre del reo principale. (3): Alle volte nelle subornazioni de' testimonj si da pena maggiore al complice, che al reo principale (4), e finalmente si verifica il caso in trattandosi de' danni, e sottrazioni, che potrebbensi commettere alle proprietà nei modi stabili delle leggi penali in vigore, che l'agente principale non subisce veruna pena, ed il complice viene severamente punito. (5).

La Giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia relativamente alla complicità nei reati due massime stabilisce :

---

(1) Art. 75 cod. pen. V. l'articolo 55 perciò che riguarda la diminuzione de' gradi.

(2) Art. 137 cod. pen.

(3) Art. 74 n° 3.° e 4.° cod. pen.

(4) Art. 192 cod. pen.

(5) Art. 456 cod. pen.

1.° Che non è complice dell' omicidio colui, che senza scienza preventiva entra nella rissa, dopo che il colpo fatale è stato vibrato. Necessaria è stata riputata dalla Suprema Corte la scienza preventiva di omicidio, perchè senza della quale non può darsi luogo a complicità. Tal teoria viene comprovata dalla legge Romana (1), *si quis inquit, sciens receperit qualemqumque rem furtivam, ut poenam furtis sustineat.*

2.° Che non basta per dichiarare alcuno sciente, e cooperatore del reato l' esprimere, che sia stato presente al misfatto, debbano dichiararsi i fatti elementari di questa sua scienza, o cooperazione, nelle quali concorrer debbano i caratteri di *piena*, *certa*, *provata*, ed *evidente*. Si richiede meno ne' reati di omicidio, che in quelli di furto. Per li primi è sufficiente la sola adesione criminosa, per gli altri si richiedono li epressi caratteri, perchè il complice deve conoscere, che la proprietà rubata appartiene ad altri, e l' addove l' ignora sarà dalla censura della legge, e dalla afflizione della pena esente.

Dalla complicità, che potrà aver luogo per timore riverenziale, la Legge Romana tace perchè la prestazione de' mezzi, o l' ajuto dell' azione criminosa non partiva dalla volontà

(1) Leg. 12. sup. ad leg. Fab. justa legem Platonis lib. 12.

dell' individuo, ma dal semplice timore riverenziale, e ciò solo aveva luogo ne' reati non gravi, perchè la gravezza del reato esclude ogni timore riverenziale, secondo il disposto delle leggi penali. Basti per ora l' accennata teoria a suo tempo con più precisione faremo conoscere le disposizioni, che la riguardano. (1).

Ne' principj elementari della complicità vanno anche compresi i parenti ne gradi stabiliti dalla legge. Costoro si rendano complici quante volte avessero prestato adesione al reato, ma la legge penale vigente non assegna pena alcuna sulla complicità a titolo di parentela (2). Le leggi Romane punivano tal sorta di reato con pene leggieri. In fine si la legge Romana, che la patria dichiaravano complice in un reato il padrone, che conoscendo la condotta criminosa del di lui servo non l' allontanava dal suo servigio.

CAPO VI.

Della recidiva, e della reiterazione.

La violazione del dritto dell' uomo, e la infrazione della legge porta seco la perdita del proprio dritto. Una pronta pena dalla legge si

(1) V. gli articoli 131, 192, 223, 246, 258, perciò che riguarda i casi particolari di complicità
(2) Art. 455 456 Cod. pen.

minaccia per impedire i reati, che potrebbero aver luogo nella società. L'esecuzione istantanea, e l'esempio sorprende l'animo dell'uomo, e resta impresso nel suo cuore il rispetto alla legge dovuto. Questa nelle disposizioni del Codice penale in vigore non lascia alcun mezzo per richiamare l'uomo a' doveri sociali. Ella prescrive la pena a norma de' reati, che espiata, si lusinga di restituire alla società non un colpevole, ma un uomo ravveduto, e che non voglia più ricadere nell'azioni criminose. Riguardato sotto tale aspetto l'oggetto delle disposizioni legislative non hanno preteso, che il vantaggio del colpevole, e 'l mantenimento dell'ordine sociale.

Dalla classificazione de' reati, che dinanzi abbiamo parlato, si conosce la loro intensità, e quando la legge dev' esser severa, quando mite, e quando finalmente si serve della sferza della correzione, per emendare l'uomo traviato, e restituirlo ravveduto alla società.

La depravazione di costui non ha origine dal primo misfatto, delitto, o contravvenzione ma da più azioni colpevoli, da cui rilevasi un fondo di perversità, o almeno di debolezza. Da ciò sorgono la *recidiva*, e la *reiterazione*. La prima ha luogo non ostante si è pronunziata una condanna su di un reato, e legale si è resa l'esecuzione, commettesi altro reato della stessa natura (1). Il Legislatore nel

---

(1) Art. 78 a 84 Cod. pen.

stabilire le pene contro agl' individui recidivi ha preso di mira la perversità di cuore, e 'l disprezzo della legge, nè la legge Romana li lasciava impuniti (1). Dalla definizione apparisce, che la recidiva deve aver luogo da misfatto a misfatto, da delitto a delitto, da contravvenzione a contravvenzione (2).

La Suprema Corte di Giustizia ha risoluto la quistione, che formò oggetto di gran disputa per stabilire delle sicure regole per ciò che riguarda la recidiva ne' reati.

1. Che la *recidiva* deve riguardarsi, e riputarsi per tale, quando il reato, che si commette è misfatto e quello che antecedentemente s' è consumato è anche di tal natura? Ecco la disposizione della Suprema Corte.

» Se un' uomo condannato a pene crimi-
» nali per un misfatto, che ora per legge ve-
» gliant' è delitto, è un' elemento valevole
» per costituire l' uomo in stato di recidiva?

» La Suprema Corte considerando che la
» recidiva deve aver luogo da misfatto a mi-
» sfatto a norma de' principj esposti risolse la
» quistione per la negativa.

2. La *recidiva* deve aver di mira quei colpevoli, che sono stati condannati dalla legge del regno, a cui sono soggetti, non già quei

---

(1) *Leg.* 3 *cod. Epist. Aud.* 4. *de servo fug.*
(2) Art. 82 83 84 Cod. pen.

che sono stati condannati in territorio straniero? La stessa Suprema Corte osservò, che se un' uomo condannato in territorio straniero, e quindi commette un misfatto nel Regno può dirsi legalmente recidivo? Fu risoluto nel seguente modo « Chi dice condanna, dice giu-
» dicato secondo le forme legali, che non in
» tutti i Regni evvi la medesima civilizzazione,
» talche le condanne si pronunziano non mo-
» tivate e senza forme, cosìchè sentano meno
» atti legali, che atti arbitrarj. Che altronde la
» parola misfatto è parola consagrata dal no-
» stro Legislatore, ne può dirsi, che sia adot-
» tata da tutto il mondo nel mentre che la
» recidiva debba essere da misfatto a misfatto.
» Di vantaggio le azioni morali non hanno in
» tutti i Regni lo stesso valore morale, e po-
» litico. Nel nostro Regno p. e. è cessato nelle
» nostre leggi penali l' usura, nel mentre che
» in altri Regni è punita colla relegazione, e
» reclusione, ed altre pene. Or se un con-
» dannato in Regno estero per usura ritornasse
» nel Regno, e si rendesse colpevole di un
» tal reato, come potrebbe costui esser di-
» chiarato recidivo dalle leggi penali vigenti
» che non riconoscono per reato l' usura. Lo
» stesso potrebbe dirsi per l' età. Fra noi sino
» a nove anni non vi può essere imputabilità,
» in altri Regni diversamente è sanzionato,
» dandosi imputabilità in un' età di anni no-
» ve ».

» La recidiva (così si è espresso il signore
» d'Haubersart nel suo rapporto fatto in no-

» me della commissione di legislazione), pre-
» senta un carattere più grave della prima col-
» pa ; ed annuncia l' abitudine del misfatto , e
» l' incorreggibilità del colpevole. »

Se prima di esser legalmente giudicato su di un reato si passi ad un altro di simil natura si ha il caso della *reiterazione*. Si osserva da ciò distintamente la differenza tra la *recidiva*, e la *reiterazione*. Quella si ha dopo la legale condanna del reo. Questa prima di esser condannato. Different' è ancora l' applicazione della pena. Una maggior' è dovuta alla *recidiva* (1), una minore alla *reiterazione* (2), dal perchè le leggi riguardano più malvagità di cuore in colui, che condannato ricade nello stesso misfatto, di quello che non è stato dal rigor delle leggi punito. Tutte le altre regole, e principj stabiliti per la recidiva sono applicabili alla reiterazione.

---

(1) Art. 79 Cod. pen.
(2) Art. 87. Cod. pen.

CAPO. VII

Della natura, della divisione, e dell' esecuzione delle pene

La pena, come osservammo, è la perdita di un dritto pe 'l dritto ad altri tolto. Debbono dunque essere tante le specie delle pene quanti sono i reati, e questi esser de' dritti ineguale numero. Le pene, o tolgano la vita, o troncano uno de' membri, o tolgano i dritti di libertà, o di cittadinanza. Chi toglie volontariamente la vita ad un' uomo deve perdere la vita propria. Chi restringe l' altrui libertà, di libertà è da privarsi. Chi offende gli altrui civici dritti, dev' esser spogliato de' dritti e de comodi, che la città ne offre. Il tempo pe ' l quale queste pene debbono soffrirsi si misura dall' estenzione del dolo, e dal danno cagionato. Chi lede una delle membra altrui, dovrebbe secondo gli esposti principj soffrir la pena del *taglione*, ma questa è da lunga stagione fuori di uso, non potendo con sicurezza praticarsi, giacchè molte volte l' amputazione di uno de' membri produce la morte, e così la pena diverrebbe ineguale.

Le sanzioni arbitrarie sono state abrogate dalle leggi penali delle culte nazioni. Elleno alle volte offrivano dell' ingiustizia: alle volte di asprezza: alle volte di crudeltà: ed alle volte finalmente generatrici di nuove vendette si rendevano. Abolite le barbare pene, compar-

vero alla luce quelle, che spogliate vennero di passione, e di privata vendetta, e stabilite furono le punizioni de' malfattori nel potere dell' Autorità delle leggi. Tal dritto alla Sovranità fu riserbato. Nelle di lui mani si depositarono legittimamente i dritti punitrici, e la facoltà di amministrarli. Per arrestare la mano dell' uomo iniquo dal commettere azioni criminose lesive degli altrui dritti almeno col timore di esser soggetto a corporali afflizioni, è stato necessario fissare i mezzi dolorosi per punire i violatori delle leggi. Da quanto si è esposto ne derivano le conseguenze, per stabilire regolarmente le pene in dritto penale.

Al Legislatore è riserbato il dritto di punire. Atteso ciò per l' osservanza delle leggi Egli deve sanzionare le pene a norma della natura de' reati. Là dove l'azione sia biasimevole sotto rapporti morali, e non compresa nel divieto della legge, non potrà sottomettersi a ricerca giuridica, ma solo verrà condannato nel tribunale della pubblica opinione (1).

I Magistrati, prescelti nello stato dal Sovrano, sono autorizzati ad applicare la legge penale ai fatti criminosi. Lungi eglino debbano essere di sormontare i limiti stabiliti dal Legislatore. No debbano sotto qualunque pretesto di pubblico bene accrescere la pena a' delinquenti. Debbano finalmente attenersi a

(1) Oratori del governo di Francia.

quel punto, da cui partir deve la limitazione del Magistrato nell' applicar le pene: « *Magistratus δικαιοτης non νομοθοτης appellarunt Graeci, ut omnibus innotesceret non leges condendi, sed interpretandi ac speciebus obvenientibus accomodandi illis potestatem factam esse:* (1). A questi vien concesso il dritto di esaminare, se l' uomo ha leso la società colla violazione della pace e della pubblica sicurezza. Sollecita l' istruzione, la sentenza, e la condanna del reo. Altro non è al Magistrato permesso, generalmente parlando ciò ch' è dalla legge sanzionato. Da ciò nasce il dovere, a cui questi è tenuto pe 'l mantenimento della vita, dell' onore, e della proprietà de' componenti dello stato. Lungi dev'essere dall' interpetrazione nell' oscurità delle leggi, perchè è riserbata tal facoltà al Sovrano, ch' è il solo legittimo interpetre, qual depositario della volontà di tutti i nazionali. Solamente è concesso al Magistrato l' interpetrazione stabilita dalla legge istessa, quando questa parla in modo che ripone nella di lui morale, e prudenza pe' l pubblico bene una certa facoltà, che dev' esprimere per la pubblica tranquillità la volontà del Legislatore. Dunque da quanto si è stabilito tre canoni si debbano fissare.

---

(1) Grozio *Flor. Spars. ad jus Justin De Div. Mag.*

1.° Il Legislatore dev' emanare la legge e stabilire le pene.

2.° Il Magistrato deve amministrare la giustizia, ed applicare le pene.

3.° L' interpetrazione nell' oscurità della legge si deve al Legislatore.

Nell' amministrare la giustizia il Magistrato deve formare un sillogismo nel guardare la natura di ogni reato. La maggiore debbasi stabilire nella legge penale, la minore nell' azione uniforme, o no alla legge, la conseguenza dev' essere la libertà, o la condanna del reo.

La perdita del dritto, misurata a ragione della violazione de' dritti dell' uomo per la legge violata, porta la pena, che a norma de' reati viene stabilita dalla legge penale. Sorge un' idea per conoscere con chiarezza, dove nasce l' applicazione delle pene a' diversi reati. Il Legislatore nel stabilire a norma della natura de' reati le designate pene si prefisse l' idea di misurare la quantità della pena a ragione della qualità del reato. A norma della violazione de' dritti dell' uomo, e dell' estenzione del *dolo* nasce la qualità del reato. Nella classificazione del medesimo abbiamo fatto conoscere quei che sono più o meno atroci, quei che ledano la vita, l' onore, e la proprietà degli uomini, quei che finalmente corregger debbano l' umana malizia, e quei che debbano raffrenare gli abusi nelle offese particolari. In tal modo sarà calcolata la qualità del reato a cui la quantità della pena si deve unire. Tal

norma stabilita dev' esser accompagnata dai requisiti, che costituiscono la rettitudine, e la giustizia delle pene.

1.° Ogn' idea d' immoralità dev' essere lontana dalla pena, perchè l' esempio immorale fa divenire immorale. A qual ragione Teodosio Imperatore proibì il costume de' Romani coll' esporre la donn' adultera alle voglie delle umane passioni nell' abusarne. La di lui veduta fu di salvare quel popolo dall' immoralità, che un' abuso regnar faceva. Nel punire gli adolescendoli si deve evitare nella pena il contatto del diverso sesso è dell' età diversa, per non degenerare in sorgente de vizj.

2.° Le pene non debbano macchiare la pubblica opinione, basti che queste non vengano colpite dal reato che marca il condannato d' infamia, e che rese degno il colpevole di soffrir la pena (1), e non debbano ferire gl' innocenti, anche trasversalmente.

3.° Le leggi debbano scegliere le pene, che si applicano ai reati, e lungi dev' esser tal facoltà dall' arbitrio del popolo, dell' offeso e del giudicante.

Abbiamo degli esempj che riguardano le pene d' infamia in alcune nazioni sanzionate. In Inghilterra Giorgio secondo fulminò la pena d' infamia contro di quell' individuo, che sor-

---

(1) *Ictus fustium infamiam non importat, sed causa propter quam id pati meruit*, *Marcellus Leg.* 22. *D. De his qui not. inf.*

passava nel giuoco la perdita di 5000 sterlini. Non sempre ferì questa i colpevoli, perchè la di loro riputazione veniva conservata, e mantenuta dal popolo, per esser' incapaci di rimanere offesi, atteso la perdita del danaro. In Francia la legge, che si sanzionò per la confisca de' beni del condannato, veniva a ferire con pena d'infamia non solo i colpevoli, ma anche i di loro eredi. La pena deve colpire il malfattore, e deve conservare, e garentire l'uomo, che non è cagione della violazione della legge, e dev' esser lentano dalla pena di confiscazione dei beni di un padre di famiglia delinquente, che gittava gl' innocenti figli nella più deplorabile miseria.

Il nostro Legislatore saggio quanto mai, e compassionevole quando trattasi per preservare gl' innocenti, abrogò la nomata legge, che tra noi era in vigore, e fe svanire ogn'idea d' infamia, che colpir poteva gli eredi del condanno.

La legge penale in vigore non riconosce pene infamanti, che da reati infamanti non nascono, ma l'infamia è personale in alcuni reati, che partoriscano la marca d'infamia (1).

Ritenuto a se solo il Legislatore il dritto d'infliggere le pene giuste a' diversi reati. Sorge l' idea di censurare, e vituperare le leggi

(1) Art. 1 Cod. pen. Nessuna pena è infamante. L'infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sol' individual persona del reo.

bili ancora l' onorevole condizione dell' offeso, il sesso , la tenera , o senile età , lo stato di salute , l' inerme , la vil condizione dell' offensore, i rapporti del sangue tra l' offeso , e l'offensore , qualunque prodizione , qualunque sevizia .

Nel fissare le caratteristiche anzidette il Legislatore ha stabilito la norma , che serbar si deve da' Magistrati nella latitudine delle pene , onde la misura non si allontanasse dal principio proposto. A tali circostanze che riguardano il modo di fare ascendere la pena ad un grado più elevato , si aggiungono quelle che fan discendere le stesse ad un grado inferiore. Esse sono. La picciolezza del danno, ogn' impulso per un dovere , ogni passione innocente , la sofferta sedizione, il sesso del colpevole , la di lui tenera , o senil' età , i servigj resi alla patria, o all' umanità, l' aver eccellentemente esercitata qualche carica pubblica , l' eccellenza di un' arte , il godimento di una pubblica estimazione , l' aver padre, consorte , o figli benemeriti della patria , e dell' umanità, la spontanea presentazione del reo, la spontanea confessione.

Le prime dell' enunciate circostanze , che portano al grado elevato, sono considerate come *aggravanti* , perchè di sua natura il reato è al massimo grado , e come tale deve punirsi. Le altre poi d' inferiore grado vengono appellate *attenuanti*, perchè il reato non è della gravezza del primo , e la pena dovrà esser più mite.

Per via maggiormente stabilire la teoria, che riflette l' applicazione delle pene, riferiamo le riflessioni degl' Oratori del Governo di Francia, che con molt' avvedutezza fissarono la norma a' Giudici in tal rincontro.

» A dir vero, il Giudice non deve, e ne » può pronunziare che la pena stabilita dalla » legge: ma non vi ha forse qualche distin» zione da farsi fra due individui convinti del» lo stesso misfatto? Devesi forse riputare col» pevole un giovinetto ridotto, e precipitato » nell' abisso da perversi consigli e dalla sua » inesperienza, egualmente che un uomo, la » di cui corruzione è manifestata, e i di cui » giorni sono sempre stati imbrattati di mi» sfatti?

» Noi abbiamo pensato che una sana po» litica e la giustizia ben intesa esigevano una » prova onorevole di confidenza verso la ma» gistratura, non già che le corti possano can» giare la natura della pena indicata dalla leg» ge; ma la legge vorrà che ciascuna specie » di pena possa essere pronunziata per un tem» po che non dev' essere minore, nè mag» giore de' limiti ch' essa prescrive. I Giudici, » dopo di aver preseduto a tutta la procedu» ra, bilanciando il grado di perversità di cia» scun accusato, e conoscendo perfettamente » tutte le circostanze che aggravar possono » ed attenuare il misfatto, fisseranno nella e» stenzione prescritta la durata della pena le» gale, che devono applicare. Il signor Hau» bersart nel suo rapporto al corpo legislativo

» in nome della commissione di legislazione si
» è, su questo proposito , espresso come segue.
» La vostra commissione ha particolar-
» mente riguardato come un prezioso miglio-
» ramento alle leggi precedenti il *maximum*
» ed il *minimum* asseguati alla gradazione del-
» le pene a tempo, applicate a' misfatti. La
» legge non può prevenire , nè determinare
» tutte le circostanze , e tutte le gradazioni ,
» col di cui mezzo essi possono diversificare.
» Se questa precauzione non può esistere nel
» codice penale , bisogna però lasciare alla pru-
» denza de' Giudici , che hanno le informa-
» zioni sotto gli occhi, che sentono i testimo-
» nj , interrogano i prevenuti , e possono ap-
» prezzare tutte le circostanze, le quali agra-
» vano più o meno il misfatto , possono , io
» dico , lasciare alla loro prudenza la latitu
» dine necessaria per applicare la pena nella
» più giusta proporzione.
» Questa latitudine non può far temere
» l'arbitrio : la legge ne allontana bastante-
» mente il pericolo prescrivendo ai Giudici i
» limiti che non possono giammai sorpassare.

Non così però gli antichi Legislatori regolarono l' applicazione delle pene.

Diverse furono le loro opinioni. Dracone, che scrisse le sue leggi col sangue (1), riguardò tutt' i reati sotto una specie. Puniva quasi

(1) *Draconis leges non atramento , sed sanguine scriptas fuisse.* Plutarch. in Solone.

tutte le frodi con pena capitale (1). Egli suppose che uguale fosse l'audacia nel cuore de' rei, per cui li puniva con le stesse pene atroci. Solone con le sue sagge, e filosofiche vedute rettificò l'errore (2).

I Greci credettero considerare ne' reati o il grado del dolo, o del danno, o ambi insieme. Con tal norma applicarono le pene, secondo risulta da' giudicati del tanto rinomato *Areopago*, che variò ne' suoi giudizii ora sul dolo, ora sul danno. Altri cambiamenti vi furono a misura de' tempi, tra' quali fuvvi quello ne' tempi remoti del nostro Foro in cui ebbe luogo l'arbitraria transazione delle pruove, e pene.

Il dritto Romano però riconosce due specie di pene, la *capitale*, e la non *capitale*. Pena *capitale* è quella, che toglie la vita naturale o civile. Non *capitale* l'altra che non tocca taluno di simili dritti. Vanno dunque sotto il primo nome la pena di morte, detto ancora ultimo supplicio (3), la condanna *ad metalla, vel ad opus metallicum*, la deportazione, e l'esilio. Vanno sotto il secondo nome la relegazione *vel ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam*, la condanna *ad opus publicum*, e l'esilio, al senso dell'abolito

---

(1) Aristotile 2. Pol. 10.
(2) V. Aul. Gell. lib. II. C. 18.
(3) *Leg. 21. D. De Poenis.*

codice, e tutte quelle pene, che tolgono i diritti di cittadinanza. (1)

La condanna *ad metalla*, o *ad metallicum opus* toglieva in perpetuo i dritti di libertà, e di cittadinanza (2). I condannati tevansi per servi di pena (3), ma questa servitù venne tolta da Giustiniano (4).

La deportazione nell' isola, e l' esilio furon da prima diversi, ma dappoi vennero confusi. Al senso degli antichi Romani la deportazione *imitabatur poenam mortis, et Insula, ab solo Imperatore erat denominanda*, onde producea la massima deminuzione di capo. Non così l' esilio, il quale producea la deminuzione *media*, cioè la perdita de' dritti di cittadinanza. Dopo i funesti tempi del Triunvirato, Augusto costretto ad esiliare moltissimi cittadini, temendone il numero, e 'l partito che in Roma aver poteano, li fece tutti deportare, e custodire nell' Isole. Da allora la deportazione scemò di orrore, e tenne il luogo di esilio, onde i condannati, come esuli perdettero il dritto della cittadinanza (5).

---

(1) *Leg. 28. §. 1. D. De poenis.*
(2) Si vegga in Ulpiano la differenza della condanna *ad opus metallicum, et ad metalla. Leg. 8. D. De poenis.*
(3) *Leg. 17. D. De poenis.*
(4) Si vegga la Novella 22.
(5) *Leg. 17 §. 1. D. de poenis*

I condannati a perpetuo alle pubbliche opere erano ancora privati del dritto della cittadinanza, così Marciano Scrive: *quae juris civilis sunt non habent, quae juris sunt habent* (1).

La relegazione non toglieva i dritti di cittadinanza. Basta su tal riguardo rammentare le querele di Ovidio relegato in Ponto (2).

Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit,

Nihil nisi me patriis jussit habesse foris.

Ipse relegati, non exulis utitur in me nomine.

Distinguono taluni *la relegazione* dalla *deportazione*, semplicemente dalla circostanza di essere questa perpetua, e quella temporanea. Fallace è però questa distinzione, poichè si danno ancora delle relegazioni perpetue, come abbiamo poch' anzi rilevato dalle parole di Callistrato, che parla di relegazione *ad tempus, vel in perpetuum, vel in Insulam*. Più facilmente si può dire differirsi nel modo come erano tenuti nell' Isola, val dire il Deportato si riteneva nel carcere in catene, ed il Relegato godeva la sua libertà. Oltre a ciò non solo il primo terminava di esser cittadino, ma

---

(1) Leg. 17. Leg. 28. D. Cod.
(2) Lib. V. *Tristium*.

soffriva la massima deminuzione di capo ad imitazione della pena di morte.

Ne' tempi più felici di Roma, quand' ogni cittadino somigliava ad un Re, massima e rara pena fu l' esilio. Sotto gl' Imperadori si confuse l' esilio colla deportazione, quindi divenne lievissima pena, poco curandosi l' uomo spogliato di privilegj, e di dignità il vivere in uno, o in altro luogo.

Resterebbe a parlare delle pene minori, quali sarebbero il carcere, la fustigazione, la multa, ed altre simili, ma bastando la semplice lettura a conoscerne minutamente il sistema, ne lasciamo la pena a chi voglia acquistarne cognizione. Ci limitaremo semplicemente, a compiere questo capo, ad esporre il metodo sulla divisione, ed esecuzione delle pene a norma delle leggi in vigore.

Le pene attuali nel Regno delle due Sicilie riducansi generalmente alla morte, o alla perdita della libertà perpetua, o temporanea.

Ogni reato sarà punito con pene criminali, o correzionali, o di polizia (1). Il reato, che porta a pene criminali si chiama *misfatto*, quelle soggetto a pene cerrezionali *delitto*, quello che si appartiene a pene di polizia *con-*

(1) Art. 1. Cod. pen.

travvenzione (1). Le pene criminali sono otto, morte, ergastolo, ferri, reclusione, relegazione, esilio dal regno, interdizione de' pubblici uffizj, interdizione, patrimoniale (2). La pena di morte altrimenti detta ultimo supplicio, si subisce in tre maniere, colla decapitazione, colla fucilazione, e col laccio sulle forche in pubblico luogo (3). Tal pena ha quattro gradi di pubblico esempio. I. l' esecuzione della pena nel luogo vicino. II. Trasporto del condannato a piedi nudi, vestito di giallo col cartello in petto, che indica il misfatto. III. Trasporto del condannato vestito di nero ec. IV. Il condannato trascinato nel luogo destinato al-

---

(1) Art. 2. Cod. pen. V. per le pene criminali l'articolo 3, per le correzionali l' art. 21 per quelle di polizia l' art. 36.

(2) Art. 3 Cod. pen. V. gli art. 29, 44, 46, 47, per ciò che riguardano le pene comuni alla giustizia correzionale, e di polizia.

(3) Art. 5 Cod. pen. Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione. Per questo modo di esecuzione V. gli art. 93, 120, 121, 155, 418. La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una commissione militare, o dai consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo *statuto penale militare*.

l' esecuzione su di una tavola col cartello in petto (1).

La pena dell' ergastolo porta la perdita della libertà perpetua, eccettuat' i casi espressi dalla legge. Tal pena dagl' uomini si espia nel forte di un' isola, dalle donne nella casa di reclusione (2). L' espiazione della pena de' ferri, è di due modi 1.° ne' bagni 2.° nel presidio. Quella ne' bagni il condannato è avvinto da una catena a solo, o a due: quella nel presidio porta un ferro nella gamba destra (3) La pena de' ferri è di quattro gradi, ciascuno di anni sei. Il primo comincia dagl' anni sette e termina a dodici: il secondo da' tredici, e termina a diciotto: il terzo da diciannove, e termina a ventiquattro: il quarto da venticinque, e termina a [illegible]enta. Le donne condanna-

---

(1) Art. 6. n.° 1° 2° 3° 4° Cod. pen. V. gli art. 92. 121, 133, 155, 352, 353, perciò che riguarda il primo grado di pubblico esempio. V. gli art. 130, 132, 155, pel secondo grado di pubblico esempio. V. gli art. 120, 121, 123, 152, pel terzo grado di pubblico esempio. V. gli art. 93, 120 pel quarto grado di pubblico esempio.

(2) Art. 7 cod. pen. V. l' art. 16 per le conseguenze di questa pena.

(3) Art. 8 Cod. pen. V. gli art. 17. 19, 34, per ciò che riguarda le conseguenze di questa pena. V. l' articolo 68 per gli uomini, e l' art. 10 per le donne

te a tal pena saranno impiegate a lavori in una casa di reclusione (1). La pena della reclusione si misura da sei a dieci anni. La relegazione sarà non minore di sei anni, ne maggiore di dieci (2). La pena dell' esilio dal Regno o è temporanea , o perpetua , la prima non è minore di cinque anni, ne maggiore di venti. La interdizione de' pubblici uffizj esclude il condannato da ogni funzione o impiego pubblico ec. La interdizione patrimoniale esclude il condannato dall' amministrazione del proprio patrimonio (3). Il condannato all' ergastolo è considerato dalla legge , come un' individuo , che muore *ab intestato*. Tal condanna apre la suc-

---

(1) Art. 9 10 Cod. pen.

(2) Art. 11. Cod. pen. I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori , , il di cui prodotto potrà per una parte essere impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo V. gli. art. 17 19 34, perció che riguarda le conseguenze di questa pena.

Art. 12 Cod. pen. La relegazione si esegue trasportandosi il condannato in un' isola , per dovervisi trattener libero nel corso della condanna. In caso di trasgressione , la pena della relegazione si convertirà in altro tanto tempo di reclusione.

(3) Art. 13 Cod. pen. L' *esilio dal Regno* si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi, durante il tempo della pena.

Art. 14 Cod. pen. *L' interdizione de' pubblici*

cessione a favore de'suoi eredi (1). La condanna a' ferri al presidio, ed alla reclusione porta l' interdizione perpetua da' pubblici uffizj; nè il condannato potrà ammettersi come testi-

——

uffizj consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe' suoi figlinoli, e col voto del consiglio di famiglia. V. gli articoli 17, 18, per essere tal pena non solamente principale, ma anche accessoria.

Art. 15 Cod. pen. L' interdizione patrimoniale porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio

Leggi civili.

Art. 431. Nessuno ad eccezione de' conjugi, degli ascendenti e de' discendenti sarà tenuto di continuare nella tutela di un' interdetto oltre i dieci anni. Alla scadenza di questo termine il tutore potrà domandare e dovrà ottenere il suo rimpiazzo.

432. L' interdetto è uguagliato al minore per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela de' minori saranno applicabili alla tutela degl' inderdetti.

434. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un' interdetto, la dote o la donazione, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia omologato dal tribunale sulle conclusioni del procuratore regio.

Perciò che riguarda i minori, a cui gl' interdetti sono eguagliati, segnate si trovano negli articoli 373, e seguenti delle leggi civili.

(1) Art. 16 Cod. pen.

mone o perito durante la pena (1). La condanna alla relegazione porta seco l' interdizione de' pubblici uffizj finchè sarà espiata la pena (2). I stanieri condannati nel Regno alla reclusione ed a' ferri saranno banditi (3).

Le pene correzionali sono quattro, la prigionia, il confino, l' esilio correzionale, la interdizione a tempo (4): La pena di prigionia consiste nel restringere il condannato in una casa di correzione uniforme a' regolamenti (5). La pena del confino, e l' esilio correzionale consiste: la prima nell' allontanare il condannato dal suo domicilio, e dal luogo del commesso delitto, e prescriverli di abitare in un disegnato comune nell' ambito della propria Provincia o Valle alla distanza almeno di sei miglia: La seconda nel prescrivere al condannato allontanarsi dal proprio distretto nella distanza di sei miglia (6). Tanto la pena di prigionia, quanto il confino, e l' esilio correzionale sono soggetto a gradazione. I loro gradi sono tre. Il primo

(1) Art. 17 Cod. pen.

(2) Art. 18. Cod. pen.

(3) Art. 19 20 Cod. pen. V. l' art. 302 per ciò che riguarda i vagabondi, ed i mendici.

(4) Art. 21 Cod. pen. V. gli articoli 29, 41.43, 44, 46, 47, perciò che riguarda le pene comuni colla giustizia criminale, e colla giustizia di polizia.

(5) Art. 22 23. n. 1.° 2.° 3.° Cod. pen.

(6) Art. 24 25 Cod. pen.